Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 | **Roma — Venerdì 30 Ottobre** | **Numero 256**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **419** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo della legge sugli spiriti, approvato con R. decreto del 30 gennaio 1896, n. 26, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1896, n. 289;

Veduti i RR. decreti, modificativi del regolamento medesimo, in data 6 dicembre 1896, n. 539 e 28 maggio 1899, n. 202;

Vedute le leggi 29 dicembre 1901, n. 522 e 22 marzo 1903, n. 152, ed il regolamento per l'esecuzione di quest'ultima legge, approvato con Nostro decreto 28 giugno 1903, n. 278;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze; d'accordo col Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai regolamenti suddetti 5 luglio 1896, n. 289 e 28 giugno 1903, n. 278, è sostituito l'unito regolamento per l'esecuzione delle leggi sugli spiriti, visto d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Questo regolamento entrerà in vigore il 1. novembre 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU

REGOLAMENTO per l'applicazione delle leggi sugli spiriti.

CAPO I.

Avviso di detenzione di apparecchi distillatori, denunzia e verificazione delle fabbriche e degli opifici.

Art. 1.

Chiunque detenga apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, o soltanto una delle parti es-

senziali dei detti apparecchi, cioè la caldaia, ovvero lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante, qualunque sia l'uso che intende farne ed anche quando non voglia servirsene, è obbligato a darne immediatamente avviso per iscritto, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, il comune e la località precisa in cui esiste l'apparecchio o una parte di esso, e se e quale uso ne voglia fare.

Il detto obbligo è esteso ai chimici ed ai farmacisti, come pure ai rivenditori di apparecchi distillatori.

Ne sono esentati soltanto i pubblici istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente a scopi scientifici.

Chiunque voglia costruire un apparecchio di distillazione, rettificazione o trasformazione, ne deve dare preventivo avviso al detto Ufficio tecnico, indicando il proprio nome e cognome la qualità dell'apparecchio che intende costruire ed il luogo ove verrà costruito.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, l'importatore deve indicare nella dichiarazione di entrata, il luogo di destinazione ed il nome e cognome del destinatario. La Dogana ha l'obbligo di dare conforme partecipazione all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 2.

Indipendentemente dall'avviso di cui nell'articolo precedente, chi intende produrre spiriti, oppure rettificare spiriti soggetti a tassa, deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale, accompagnata dalla pianta della fabbrica o dell'opificio. Le società cooperative vi devono inoltre allegare un atto dal quale risulti che furono adempiute le condizioni previste dall'art. 220 del Codice di commercio.

Nella denunzia si deve indicare:

a) il nome ed il cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) il Comune e la località precisa ove esiste la fabbrica o l'opificio;

c) i locali di cui la fabbrica o l'opificio si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento al tipo;

d) gli apparecchi di distillazione o di rettificazione.

I fabbricanti devono inoltre indicare: la qualità delle materie prime; i recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e preparazione delle dette materie; il sistema ed il processo di produzione, ed i recipienti per la custodia del prodotto, specificando la capacità di ogni singolo vaso e recipiente.

Qualora intendano introdurre lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica e pagare la tasse a misura della estrazione, devono farne esplicita dichiarazione nella denunzia, indicando la quantità massima dello spirito che in qualunque momento potrà trovarsi in deposito nel magazzino.

I rettificatori devono designare nella denunzia i magazzini, nell'interno dell'opificio, che intendono di destinare per gli spiriti grezzi e per quelli rettificati soggetti a tassa, ed indicare la quantità massima dello spirito grezzo che in qualunque momento potrà trovarsi nell'apposito magazzino. Se intendono rettificare anche spiriti liberi di tassa, occorre che specifichino nella denunzia i magazzini per la loro custodia, i quali devono essere separati da quelli degli spiriti gravati di tassa, salvo che dichiarino in essa denunzia di assoggettarsi a non fare estrazioni di questi ultimi spiriti fino a quando non sia saldato il debito per quelli soggetti alla tassa.

Per le distillerie di seconda categoria la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, basta che la denunzia sia presentata 10 giorni prima e non occorre che vi sia unita la pianta dei locali. Quando sia provato mediante certificato del sindaco, che nelle dette distillerie s'impiegano vinaccie provenienti esclusivamente dai fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, non sono richieste le indicazioni di cui alla lettera *c*).

Per i lambicchi destinati ad essere locomobili, si deve indicare nella denunzia questa loro destinazione, ma non occorre che la denunzia sia rinnovata ad ogni trasferimento del lambicco, purchè avvenga nel territorio della provincia.

Art. 3.

Prima di presentare la denunzia, l'interessato ha diritto di eseguire esperimenti, di una durata non superiore a giorni 15, allo scopo di riconoscere il modo di funzionamento degli apparecchi.

In tal caso, deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza dichiarazione scritta in doppio originale e non potrà incominciare gli esperimenti se non il giorno che gli verrà assegnato dallo stesso Ufficio e previo deposito della somma da questo preventivata a garanzia della tassa. Il deposito deve essere fatto presso la Dogana od il magazzino di deposito o di vendita dei generi di privativa designato dall'Intendenza di finanza. L'Ufficio tecnico provvede per la vigilanza e per l'accertamento del prodotto.

Art. 4.

Coloro che intendono rettificare unicamente spiriti non più soggetti a tassa o compiere operazioni di trasformazione o di estrazione del solo cremore, oppure intendono impiegare apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione o rettificazione, devono, indipendentemente dall'avviso di cui all'articolo 1, presentare, 20 giorni innanzi di intraprendere qualsiasi lavorazione, la denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, inscrivendovi le indicazioni richieste alle lettere *a. b, d* dell'art. 2.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico di finanza indica sull'avviso o sulla denunzia il giorno della presentazione, e ne restituisce un originale all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo nel locale della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Art. 6.

Le fabbriche e gli opifici di rettificazione e di trasformazione devono portare all'esterno, sulla porta d'ingresso. un'iscrizione a grandi caratteri, che ne indichi l'esistenza.

Art. 7.

Tutte le parti degli apparecchi di distillazione (lambicchi, scaldavini, deflemmatori, refrigeranti, ecc.), devono essere collocate entro i locali di fabbrica. Gli apparecchi per la rettificazione dello spirito prodotto nella fabbrica stessa devono essere collocati in locali affatto diversi da quelli degli apparecchi di distillazione e non aventi con questi alcuna comunicazione mediante apertura di porte o di finestre. Parimenti, nessuna comunicazione di tubi, vasche od altro deve esistere fra gli apparecchi di prima distillazione e quelli di rettificazione, e detti tubi o vasche devono attraversare zone o spazi di terreno affatto distinti.

Alle stesse condizioni devono soddisfare gli opifici di rettificazione rispetto alle fabbriche, e gli uni e le altre rispetto agli opifici di trasformazione ed a quelli in cui si estrae il solo cremore o s'impiegano apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione e rettificazione.

Le caldaie degli apparecchi di rettificazione esistenti nelle fabbriche e negli opifici ove si rettificano spiriti soggetti a tassa oppure esenti, e le caldaie degli apparecchi di trasformazione, devono essere munite di un piccolo rubinetto per la presa dei saggi.

Nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione degli spiriti soggetti a tassa, gli apparecchi diversi da quelli di distillazione o di rettificazione, i locali, i magazzini, i recipienti ed i vasi, devono essere numerati e contrassegnati esternamente in modo durevole e visibile ed all'esterno di essi recipienti, vasi ed apparecchi deve inoltre essere indicata la rispettiva capacità espressa in misura decimale.

Le suddette disposizioni non sono applicabili alle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera. Qualora esse fabbriche

constino di un solo apparecchio di distillazione, questo potrà essere impiegato nella rettificazione delle flemme.

Gli apparecchi che si vogliono impiegare per la sola estrazione di cremor di tartaro, devono esser sprovvisti di cappello, oppure questo dov'essere conformato in modo da non permettere la raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici.

Art. 8.

Le fabbriche nelle quali la quantità del prodotto è determinata da un misuratore meccanico, vanno inoltre soggette alle seguenti condizioni.

Gli apparecchi di distillazione, i deflemmatori ed i refrigeranti devono essere collocati in modo che siano accessibili e verificabili da tutte le loro parti; i refrigeranti devono trovarsi in condizione che ne permetta l'ispezione anche al di sotto.

La fabbrica e l'opificio devono essere provveduti delle opere necessarie (scale, ballatoi, ecc.) perchè gli Agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli.

I condensatori, gli scaldavini ed i refrigeranti devono essere muniti di coperchio che si presti ad essere suggellato. In questa stessa condizione devono trovarsi i recipienti graduati di raccolta, che eventualmente esistessero nelle fabbriche e da servire per l'accertamento diretto del prodotto in caso di riparazione o cambio del misuratore. I refrigeranti devono inoltre essere costruiti e disposti in modo che la loro base disti dal pavimento quanto è necessario affinchè il misuratore possa essere applicato e funzioni regolarmente. I tubi in cui scorrono i vapori ed i liquidi alcoolici devono distare almeno 5 centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno 15 centimetri dagli stessi tubi, i quali non possono mai attraversare il tetto.

I recipienti dell'alcool devono essere muniti esternamente di tubi di vetro con asta graduata in ettolitri e sottomultipli.

Art. 9

Qualora in una medesima fabbrica si vogliano distillare materie cui spetta abbuono diverso, occorre che tra gli apparecchi destinati alla distillazione dell'una o dell'altra materia, o fra i locali in cui questi apparecchi sono collocati, non esista veruna comunicazione nè per mezzo di tubi, vasche e simili, nè mediante aperture di porte o di finestre.

Art. 10.

I magazzini per il deposito del prodotto delle fabbriche, nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione degli spiriti e quelli degli opifici di rettificazione per il deposito degli spiriti grezzi e rettificati sui quali non sia stata ancora pagata la tassa, devono avere un unico accesso dalla fabbrica o dall'opificio. Le finestre devono essere munite d'inferriata e di reticella metallica.

Art. 11.

Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente e negli opifici in cui si rettificano spiriti gravati da tassa, deve destinarsi, per uso esclusivo degli agenti dell'Amministrazione, un locale conveniente, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza e arredato dei mobili occorrenti.

Art 12.

Ricevuto l'avviso di cui all'articolo 1, l'Ufficio tecnico di finanza dispone immediatamente per la misurazione della capacità degli apparecchi e per la loro identificazione mediante apposite piastrine. Provvede inoltre per il suggellamento degli apparecchi stessi ovvero per l'esercizio della vigilanza necessaria ad impedirne l'uso durante le operazioni d'impianto della fabbrica o dell'opificio. Delle operazioni compiute si redige processo verbale in doppio originale, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Art. 13.

Entro 20 giorni dalla presentazione della denunzia prescritta dall'articolo 2, il detto Ufficio procede, in contraddittorio dell'interessato o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica, ovvero dell'opificio.

Nella verificazione, l'Ufficio tecnico di finanza deve:

a) misurare la capacità degli apparecchi ed identificarli, ove tali operazioni non siano state compiute agli effetti dell'articolo precedente;

b) rilevare inoltre l'essere e l'uso di ogni altro apparecchio, la capacità dei recipienti e dei vasoi, riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia ed accertare che la fabbrica o l'opificio soddisfaccia a tutte le condizioni specificate negli articoli dal 7 all'11 inclusivi.

Art. 14.

Trattandosi di fabbriche, nelle quali la quantità del prodotto si accerta mediante un misuratore meccanico, l'Ufficio ha la facoltà di ordinare: che i condensatori, gli scaldavini, i collettori delle flemme e i refrigeranti sieno rivestiti con doppia parete, ovvero collocati in casse con coperchi, ai quali possano applicarsi i suggelli; che sieno adattati a doppia parete e distinti con speciale colore i tubi in cui passano i vapori ed i liquidi alcoolici; e che i detti tubi sieno muniti di rubinetti di saggio e di ordigni di sicurezza nelle saldature, commettiture e nei rubinetti.

Art. 15.

Nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito, l'Ufficio tecnico deve far munire la porta del magazzino di deposito di una seconda serratura solida e sicura, la cui chiave rimarrà poi in possesso degli agenti della finanza.

Uguale prescrizione è applicabile per i magazzini di custodia degli spiriti grezzi e rettificati negli opifici che non rettifichino esclusivamente spiriti liberi di tassa.

Le spese sono a carico degli esercenti

Art. 16.

Qualora la fabbrica o l'opificio non si trovi nelle condizioni prescritte, oppure l'Ufficio intenda valersi della facoltà di cui all'articolo 14, viene sospesa la verificazione ed il delegato del detto Ufficio indica, per iscritto, all'interessato gli adattamenti o le opere che deve eseguire.

Con le stesse norme si procede nel caso in cui si debba applicare il misuratore nella fabbrica e questa non si trovi nelle condizioni all'uopo richieste.

Art. 17.

Compiuta la verificazione, gli apparecchi, i meccanismi ed i tubi devono, ove occorra, essere suggellati in modo da renderne impossibile l'uso.

Dei risultati della verificazione e dei bolli e suggelli applicati, si fa constare mediante processo verbale in doppio originale da firmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico, ed anche dall'interessato o dal suo rappresentante. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato, o al suo rappresentante, il quale ha l'obbligo di custodirlo, insieme con la denunzia, nel luogo della fabbrica o dell'opifizio e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 18.

Tanto nel processo verbale di verificazione quanto con disposizione scritta in qualunque momento anche dopo l'attivazione della fabbrica, l'Ufficio tecnico ha diritto di prescrivere quelli ulteriori adattamenti e nuove opere che ritenesse necessarie per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Quando una fabbrica passi dal sistema del pagamento della tassa in base alla produttività giornaliera dei lambicchi, a quello dell'accertamento diretto del prodotto mediante il misuratore, l'Ufficio tecnico indica per iscritto le opere e gli adattamenti necessari perchè la fabbrica sia posta nelle condizioni richieste.

Gli adattamenti, i lavori e le opere di cui nell'articolo 14 e nei due comma precedenti saranno compiuti dal fabbricante a sue spese entro il tempo stabilito dal delegato, ed in caso di inadempimento l'Ufficio tecnico non permette l'attivazione della fabbrica,

oppure ne decreta la sospensione dell'esercizio mettendo fuori d'uso gli apparecchi mediante l'applicazione di suggelli.

Nel termine di dieci giorni dall'intimazione della richiesta dei nuovi lavori, può il fabbricante fare opposizione presso l'intendente di finanza, cui, anche in pendenza della controversia, compete la facoltà di revocare la sospensione dell'esercizio della fabbrica che fosse stata ordinata dall'Ufficio tecnico, salvo il ricorso al Ministero nel termine di cui all'articolo 131.

L'Ufficio tecnico ha inoltre il diritto di applicare, in qualsivoglia tempo, nelle fabbriche di spirito strumenti saggiatori, come pure di applicare agli apparecchi di distillazione, a quelli di rettificazione e di trasformazione ed agli apparecchi destinati ad altri usi, speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle operazioni compiute. Ha inoltre il diritto di applicare agli apparecchi per l'estrazione del cremore ordini di sicurezza atti ad impedire la raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici. Le spese per queste applicazioni sono a carico della Finanza.

Art. 19.

I detentori di apparecchi di distillazione, i fabbricanti, i rettificatori, i trasformatori di spirito e coloro che adoperano apparecchi per l'esclusiva estrazione del cremor di tartaro o ad usi diversi dalla distillazione e rettificazione degli spiriti, sono obbligati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nei verbali di verificazione.

In caso di alterazioni o guasti nelle piastrine d'identificazione, nei bolli, sigilli, congegni ed ordigni che fossero stati applicati dall'Amministrazione, sono tenuti a farne immediatamente denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto dell'alterazione e dei guasti è derivato da forza maggiore.

Le innovazioni di ogni sorta, che si volessero apportare allo stato di cose risultante dai verbali, devono essere dichiarate al detto Ufficio, e non possono eseguirsi senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

L'Ufficio tecnico procede alle necessarie constatazioni e compila processo verbale suppletivo.

Art. 20.

I costruttori, negozianti e detentori di apparecchi di distillazione, che vogliono venderli oppure cederli a nolo o ad imprestito, devono almeno 10 giorni prima avvisarne l'Ufficio tecnico, indicando il nome e cognome dell'acquirente o cessionario e il luogo preciso nel quale gli apparecchi verranno trasportati.

Parimenti, quando si tratti di distruzione di apparecchi, ovvero di cessione di fabbriche, di opifici o di apparecchi, o di cessazione definitiva dall'industria, se ne deve dare preavviso di 10 giorni al detto Ufficio.

L'Ufficio tecnico provvede per la rimozione, ove occorra, dei suggelli e dei contrassegni, degli strumenti, congegni ed ordigni applicati, per la vigilanza sul trasporto e per l'assistenza alla distruzione o smontatura degli apparecchi, e compila processo verbale di tali operazioni.

L'acquirente o cessionario della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, deve, a sua volta, ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 1 di questo regolamento.

CAPO II.

Disposizioni per le fabbriche nelle quali la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto effettivo

Art. 21.

Nelle fabbriche sottoposte all'obbligo del misuratore, la Finanza ha il diritto di eseguire quanto è necessario per applicare lo strumento suddetto e di occupare senza indennità lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza. Il fabbricante non può pretendere compenso o risarcimento alcuno per il danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione di lavoro durante le operazioni di adattamento e di applicazione, ovvero di pulitura, riparazione o cambio dello strumento misuratore.

Le spese per la prima applicazione o per il cambio del misuratore sono a carico dell'Amministrazione; però, qualora il misuratore dovesse essere cambiato o spostato di sede per fatto dipendente dal fabbricante, la relativa spesa è a carico di questo ultimo.

Art. 22

Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata, ed essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione con gli apparecchi di distillazione.

Fino alla distanza di due metri in giro e disotto alla base del misuratore e degli annessi lavori, l'Amministrazione può vietare l'esistenza od il collocamento di vasche, tubi e condotti d'ogni specie; in tutti i casi le vasche, i tubi e i condotti devono essere facilmente accessibili per la vigilanza.

Tanto il misuratore, quanto il filtro e la bacinella interposti fra il misuratore e l'apparecchio di condensazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli senza manomettere o togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella possono collocarsi un alcoolometro ed un termometro forniti dalla Finanza ed ufficialmente verificati.

L'Amministrazione ha il diritto di fare in ogni tempo le opere necessarie per il disperdimento degli spiriti che traboccassero dalla cassa del misuratore, senza che il fabbricante possa pretendere compenso o risarcimento di sorta per i prodotti che andassero dispersi.

Art 23.

Le operazioni di adattamento, applicazione, pulitura, riparazione o cambio dei misuratori spettano all'Ufficio tecnico di finanza.

L'Ufficio fa consegna al fabbricante del misuratore applicato, con apposito processo verbale in cui indica il distintivo del misuratore stesso, il numero e la quantità dei suggelli i punti di collocamento nei quali i suggelli sono stati apposti, la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale è compilato in doppio originale ed è firmato dal delegato dell'Ufficio tecnico e del fabbricante. Uno degli originali è ritenuto dall'Ufficio tecnico, l'altro rimane al fabbricante.

Art. 24.

In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti o rottura di sigilli o di bolli apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, ai congegni ed ordigni speciali applicati dall'amministrazione, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, il fabbricante ha l'obbligo di farne immediata denunzia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza, e quando il guasto sia di natura tale che lo spirito possa uscire dai tubi prima di arrivare al misuratore, o questo non funzioni regolarmente, ha l'obbligo di sospendere la lavorazine

Eguale denunzia deve esser fatta al detto Ufficio quando si vogliano eseguire puliture agli apparecchi, alle colonne, agli scaldavini, ai refrigeranti, ai condensatori, ecc., che importino operazioni di smontatura o rimozione di suggelli.

L'Ufficio tecnico restituisce al fabbricante un esemplare della denunzia con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata; dispone per le verificazioni nella fabbrica; provvede alle riparazioni che occorressero ai congegni; assiste alle operazioni di aggiustamento dei tubi, di smontatura e rimontatura degli apparecchi, ecc., e procede alla riapposizione dei sigilli, redigendo del tutto processo verbale di cui rilascia un originale al fabbricante.

CAPO III.

Disposizioni per le fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi

Art. 25.

Per la determinazione della produttività giornaliera, l'Ufficio tecnico di finanza deve tener conto:

a) delle quantità in peso della materia prima che s'introduce nella caldaia ad ogni operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco, e della influenza che possono avere la cupola (cappello) ed il refrigerante;

b) della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità e forma della caldaia, alla qualità o quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a riscaldamento diretto o indiretto, se a fuoco vivo od a fuoco lento, ed alla potenza del refrigerante;

c) della ricchezza alcoolica media della materia prima;

d) se il prodotto della distillazione è spirito, acquavite o flemma; e, ove trattisi di vinaccia, se si estragga il cremor di tartaro, o altre sostanze secondarie;

e) finalmente di ogni altro elemento che possa avere una influenza sulla quantità del prodotto della distillazione.

Art. 26.

La produttività giornaliera è data dalla formula:

$$P = QNR$$

nella quale:

P rappresenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool anidro;

Q il peso in quintali della materia prima adoperata in ogni riempimento;

N il numero dei riempimenti per ogni 24 ore;

R la produzione media in litri di alcool anidro per ogni quintale di materia prima impiegata.

Sulla produttività così determinata, dedotto l'abbuono di legge è fissata la tassa giornaliera.

Art. 27.

La produttività e la tassa giornaliera sono dall'Ufficio tecnico fatte notificare al fabbricante per mezzo di un delegato della finanza, il quale rilascia al fabbricante stesso uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale sottoscritto dal fabbricante in prova di ricevuta, e munito dal delegato della finanza della data e dell'attestazione della eseguita notificazione, viene da questo ultimo restituito al detto Ufficio.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indica tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegna l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi al Sindaco.

Art. 28.

L'Ufficio tecnico deve, nel corso delle lavorazioni, riscontrare se le tasse giornaliere sono adeguate al prodotto effettivo e perequate fra loro.

Ogni qualvolta creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante, che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera, deve presentarne domanda motivata all'Ufficio tecnico di finanza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare.

Il detto Ufficio rilascia ricevuta della domanda e provvede in merito nel termine di 15 giorni.

Quando l'Ufficio fa luogo alla revisione, sia di propria iniziativa, sia sopra domanda del fabbricante, la nuova produttività e la corrispondente tassa giornaliera sono notificate nei modi stabiliti all'articolo precedente.

Qualora la domanda non venga accolta, si procede alla reintimazione della produttività e della tassa in vigore.

Le nuove tasse entrano in vigore dal giorno successivo a quello della notificazione se la revisione ebbe luogo ad iniziativa dell'Ufficio; e, se fu chiesta dal fabbricante, dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo le lavorazioni dichiarate alle quali si applicano, in entrambi i casi, le tasse preesistenti.

Ove però la revisione sia stata eseguita dalla finanza in causa di mutamenti non denunziati dal fabbricante, la nuova tassa ha efficacia dal giorno dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 29.

Per la risoluzione dei ricorsi dei fabbricati contro l'ammontare delle tasse giornaliere, determinate dagli Uffici tecnici di finanza è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato peritale, composto di tre membri ordinari e tre supplenti, che preferibilmente abbiano quivi la propria residenza, scelti fra gl'ingegneri, i laureati in scienze fisiche ed i licenziati in agronomie dalle scuole superiori del Regno.

I tre membri ordinari ed i tre supplenti sono scelti ciascuno dal Presidente del Tribunale civile, dall'Intendente di finanza e dal Collegio dei probiviri, ed in mancanza, dalla Camera di commercio ed arti.

Il Presidente del Tribunale decreta la costituzione del Comitato e ne nomina il Presidente. Il decreto è dalla Cancelleria del Tribunale trasmesso in copia a ciascuno dei componenti il Comitato, nonchè all'Ufficio tecnico di finanza.

Il Comitato dura in carica tre anni. In caso di mancanza di qualche membro, anche dipendente da dimissioni o da qualsiasi altro motivo che ne escluda la continuazione in ufficio, vi è sostituito il supplente già nominato dall'Autorità o dal Collegio che aveva proceduto alla nomina del componente ordinario.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato delegato dall'Intendente di finanza, di grado non inferiore a quello di vicesegretario.

Art. 30.

Nel ricorso contro l'ammontare delle tasse giornaliere, il fabbricante deve spiegare i motivi per i quali egli non intende accettarle ed indicare le tasse che sarebbe disposto a pagare.

Il ricorso deve essere prodotto nel termine di giorni 20 da quello della notificazione dell'impugnata determinazione delle tasse giornaliere, mercè deposito del relativo atto presso l'Ufficio tecnico di finanza.

Perchè inoltre il ricorso possa essere preso in esame, deve essere data garanzia per le spese dell'intero giudizio mediante deposito di una somma non maggiore di lire 300, nè minore di lire 100.

L'Ufficio tecnico rilascia ricevuta del ricorso e lo trasmette al presidente del Comitato, unendovi un foglio di contro-osservazioni ed in copia l'atto di notificazione delle tasse giornaliere ed il processo verbale di verificazione della fabbrica.

Però coloro che distillano esclusivamente vinaccie provenienti da fondi di loro proprietà o da loro coltivati, possono, prima di presentare il ricorso, richiedere che l'Ufficio tecnico proceda ad esperimenti diretti per accertare la reale produttività della fabbrica. In questo caso il termine per l'eventuale presentazione del ricorso decorre dal giorno della notificazione della nuova tassa.

In ogni caso, fino alla completa definizione della vertenza, il fabbricante deve pagare la tassa in base alle quote notificategli dall'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 31.

Il Comitato tiene le sue adunanze in una sala dell'Intendenza ed è convocato dal suo presidente entro 20 giorni dalla data della trasmissione dei singoli ricorsi.

A cura del segretario, il fabbricante e l'Ufficio tecnico di finanza sono avvisati del giorno dell'adunanza perchè possano intervenire.

Se il ricorso non soddisfa alle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo precedente, il Comitato deve dichiararlo inammissibile. Se invece lo riconosce ammissibile, procede al giudizio di merito, tenendo conto delle condizioni di lavoro quali risultano dal processo verbale di verificazione della fabbrica, dei dati di fatto

accertati dalla finanza, nonchè delle osservazioni contenute nel ricorso, delle controsservazioni fatte dall'Ufficio tecnico e delle spiegazioni delle parti qualora siano presenti.

La decisione del Comitato deve essere presa all'infuori dell'assistenza delle parti, entro 15 giorni da quello della prima adunanza e deve indicare la tassa giornaliera stabilita, nonchè i dati di fatto ed i criterî sui quali si fonda.

Il Comitato ha facoltà di aumentare le tasse giornaliere determinate dall'Ufficio tecnico.

Un esemplare del verbale della decisione con gli atti del giudizio è trasmesso entro cinque giorni dal presidente all'Ufficio tecnico di finanza. Nel termine di giorni quindici da quello in cui fu eseguita una tale trasmissione e nei modi stabiliti nell'articolo 27, l'Ufficio tecnico deve far notificare ai fabbricanti copia integrale della decisione.

Ove gli interessati ne facciano richiesta, il segretario del Comitato rilascia direttamente ad essi copia delle decisioni.

Se l'Ufficio tecnico non riceve la decisione entro 40 giorni dalla data della trasmissione del ricorso al presidente del Comitato, ne avvisa il presidente del Tribunale, il quale può decretare il decadimento del Comitato dal suo ufficio provvedendo alla nomina di altro Comitato, osservate le norme dell'art. 29.

Art. 32.

L'Ufficio tecnico di finanza può appellare dalla decisione del Comitato ad una Commissione centrale sedente in Roma.

Lo stesso diritto spetta al fabbricante, a disposizione del quale devono perciò rimanere presso l'Ufficio tecnico gli atti del primo giudizio.

L'appello è interposto mediante ricorso indirizzato alla detta Commissione.

Se è il fabbricante che appella, il ricorso deve essere presentato all'Ufficio tecnico di finanza, il quale ne rilascia ricevuta; se invece appella l'Ufficio tecnico, questi fa intimare il ricorso al fabbricante, nelle forme determinate dall'art. 27.

Il termine per la produzione del ricorso è di giorni quindici decorrenti pel fabbricante da quello in cui gli fu notificata dall'Ufficio tecnico la decisione del Comitato e per l'Ufficio tecnico da quello in cui gli fu trasmesso dal presidente del Comitato il verbale della decisione.

L'Ufficio tecnico trasmette i ricorsi e gli atti del primo giudizio al Ministero delle Finanze, per la consegna al presidente della Commissione centrale.

Art. 33.

La Commissione centrale è costituita di cinque membri, eletti tra persone di riconosciuta competenza tecnica, due da ciascuno dei Ministeri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, ed uno dal Consiglio superiore di sanità.

La nomina della detta Commissione e la designazione del presidente sono fatte con decreto del Ministro delle Finanze. Il decreto è notificato a ciascuno dei membri per cura della Direzione generale delle gabelle.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato del Ministero delle Finanze.

La Commissione dura in carica tre anni, ed ove alcuno dei suoi membri cessi in detto periodo da farne parte, è sostituito con decreto del Ministro delle Finanze, su proposta dell'autorità che ne fece la elezione.

Art. 34.

La Commissione centrale tiene le sue sedute presso il Ministero delle Finanze.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto di tre membri almeno, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni devono essere prese possibilmente entro 60 giorni da quello in cui il ricorso fu dal Ministero delle Finanze consegnato al presidente della Commissione.

Qualunque sia la parte appellante, la Commissione ha facoltà di aumentare le tasse notificate dall'Ufficio tecnico o determinate dal Comitato.

Il verbale della deliberazione non va motivato, ma basta che vi sia indicato l'ammontare della tassa giornaliera stabilita dalla Commissione. Esso è dal Presidente spedito, nel termine di cinque giorni, al Ministero delle finanze il quale ne trasmette copia all'Ufficio tecnico di finanza affinchè la faccia notificare al fabbricante, osservate le norme di cui all'articolo 27.

Art. 35.

Le tasse giornaliere diventano definitive:

quando sia passato il termine di 20 giorni dalla loro notificazione senza che il fabbricante abbia presentato ricorso all'Ufficio tecnico per promuovere il giudizio del Comitato peritale, oppure il ricorso sia stato dichiarato inammissibile;

quando non sia stato prodotto appello dalle decisioni del Comitato nei termini stabiliti dall'art. 32;

quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello.

Le tasse giornaliere determinate nel primo giudizio non oppugnato, od in quello di appello, si applicano dal giorno in cui andranno in vigore le tasse notificate dall'Ufficio tecnico, ed hanno efficacia fino a che non si faccia luogo a revisione.

Art. 36.

Le spese del primo e del secondo giudizio sono regolate in base alla parte terza del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. Però l'onorario per ciascuna vacazione dei componenti la Commissione centrale, è stabilito in L. 15.

Nessun onorario o compenso, neppure per copia e spedizione di atti, spetta ai segretari del Comitato e della Commissione centrale.

Le note degli onorari e delle eventuali spese sono compilate dai presidenti e liquidate dal Ministero delle Finanze, che ne ordina il pagamento.

A cura dello stesso Ministero, la somma liquidata è ripartita fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale nel giudizio. Il prospetto di ripartizione è comunicato al fabbricante per mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale preleva dal deposito la somma dovuta dal fabbricante stesso e la versa nella Sezione di tesoreria con imputazione ai proventi eventuali del Tesoro per reintegrazione di fondi nel bilancio della spesa, rimettendo la quietanza alla Direzione generale delle gabelle.

La somma eccedente il deposito è restituita al fabbricante. Se invece il deposito risulta insufficiente, l'ufficio tecnico provvede alla riscossione della somma mancante, con la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548 e dal relativo regolamento approvato con R. decreto del 15 novembre stesso anno, n. 4708.

CAPO IV.

Cauzione per l'esercizio delle fabbriche e degli opifici di rettificazione

Art. 37.

Dopo la verificazione della fabbrica o dell'opificio ove si rettificano spiriti soggetti a tassa, l'Ufficio tecnico di finanza notifica al fabbricante od al rettificatore, l'ammontare della cauzione determinata in conformità agli articoli 6 ed 8 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Per i fabbricanti che abbiano dichiarato nella denunzia di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal magazzino e per i rettificatori, la cauzione corrispondente ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito, che potrà trovarsi nei magazzini, è ragguagliata alla quantità che fu dichiarata nella denunzia dai fabbricanti e dai rettificatori.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo sopra titoli di rendita nominativa.

I titoli, tanto al portatore quanto nominativi si valutano in base al prezzo più recente della Borsa di Roma.

La cauzione di cui agli articoli suindicati, può essere prestata anche mediante prima ipoteca sopra beni stabili, esclusi però gli opifici ed i locali di fabbrica.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca è accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima sommaria.

Se l'interessato non accetta i risultati della stima si fa luogo a revisione col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra lui e l'Intendente di finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima ed i fabbricati per la metà.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'Intendenza la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Le spese per la stima sommaria, quelle per la revisione, qualora sia richiesta, come pure le spese che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, non che per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e di iscrizione, sono a carico dell'interessato.

In quanto alle fabbriche, la cauzione può anche consistere nel versamento anticipato presso la Sezione di Tesoreria della tassa corrispondente al tempo della lavorazione od al prodotto da ottenere.

In questo caso, il fabbricante può eseguire il deposito anticipato della tassa presso la Dogana od il Magazzino di deposito o di vendita dei generi di privativa, che per ragioni di distanza o per altro motivo fosse stato a ciò delegato dall'Intendenza di finanza. La somma depositata è dal contabile versata alla Sezione di Tesoreria a nome e per conto del fabbricante.

I fabbricanti tassati in base alla produttività giornaliera dei lambicchi e che pagano la tassa a rate quindicinali, possono dare la cauzione anche mediante fideiussione di due persone solventi accettate dall'esattore.

Art. 38.

La cauzione è aumentata a richiesta dell'Ufficio tecnico o diminuita sopra domanda del fabbricante:

a) quando per giudizio del Comitato peritale divenuto definitivo o per deliberazione della Commissione centrale, oppure per effetto di revisione non impugnata, siano state aumentate o diminuite le tasse giornaliere;

b) quando a seguito di mutamenti nelle condizioni di lavoro, sia prevedibile un aumento od una diminuzione nella quantità dei prodotti.

Nei casi di aumento delle tasse giornaliere o del prodotto, ed anche quando la quantità dello spirito immesso nel magazzino abbia raggiunto il limite massimo dichiarato, l'Ufficio tecnico deve far sospendere la lavorazione fino a che non sia dato il supplemente di cauzione.

È consentito di sostituire un modo di cauzione ad un altro, purchè sia pagato a saldo il debito risultante dalle liquidazioni eseguite prima che si effettui la sostituzione.

Spetta ai fabbricanti il provare all'Ufficio tecnico di finanza di avere prestata la cauzione od il supplemento di cauzione, in uno dei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 39.

La responsabilità dell'esattore per le fidejussioni da lui accettate sta e si esperimenta indipendentemente dalla solvibilità dei fidejussori e dalla validità ed efficacia dell'atto di fidejussione.

Ove venga mutato l'esattore durante l'esercizio, la fidejussione cessa di essere valida se non viene accettata dal nuovo esattore.

CAPO V.

Dichiarazioni di lavoro

Art. 40.

Almeno tre giorni prima d'iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti ed i rettificatori di spiriti soggetti a tassa devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le rispettive dichiarazioni, scritte senza cancellature od alterazioni.

Una stessa dichiarazione non può comprendere giorni di mesi diversi, e quando si vogliano adoperare contemporaneamente apparecchi ai quali siano applicati misuratori diversi, occorre presentare dichiarazioni distinte.

Nelle dichiarazioni si deve indicare:

a) il nome e cognome del fabbricante o del rettificatore e l'ubicazione della fabbrica o dell'opificio;

b) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio ed il giorno e l'ora in cui avrà termine il periodo continuativo, o ciascuno dei vari periodi della lavorazione;

c) la qualità e la quantità della materia prima da impiegarsi I liquidi alcoolici, comprese le vernici a spirito e le bevande alcooliche, non accompagnati da bolletta di cauzione, che siano introdotti nelle fabbriche o negli opifici di rettificazione, per esservi sottoposti a nuove lavorazioni, sono considerati, agli effetti della tassa, come materie non comprese nella 1ª categoria e diverse dal vino e dalle vinaccie.

d) gli apparecchi che saranno adoperati, con riferimento al numero d'identificazione.

Per le fabbriche nelle quali il prodotto è accertato mediante il misuratore meccanico, si deve inoltre indicare il numero distintivo del misuratore applicato agli apparecchi di distillazione che saranno adoperati, nonchè il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado medio di temperatura deve essere quello della flemma dentro il filtro o la bacinella.

Se il prodotto è accertato direttamente dagli agenti della finanza, si indicano, ove esistano, i recipienti o cassoni graduati di raccolta dello spirito.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione di lavoro non può comprendere che Comuni di una stessa provincia, e deve indicare i Comuni, il luogo in ogni Comune ed i singoli periodi di tempo in cui avranno luogo le lavorazioni, specificando per ogni periodo il giorno e l'ora del principio e della fine.

Art. 41.

La dichiarazione di lavoro è obbligatoria anche per coloro che rettificano spiriti esenti da tassa ovvero li trasformano o che estraggono esclusivamente il cremore di tartaro, od impiegano apparecchi ad usi diversi dalla fabbricaziane o rettificazione degli spiriti, e deve essere presentata nel termine e nelle forme stabilite dai primi tre comma dell'articolo precedente. Però l'orario giornaliero della lavorazione deve essere limitato alle ore del giorno, eccetto che gli esercenti si obblighino a lasciare aperto e libero l'accesso nei loro opifici agli agenti della finanza anche durante la notte.

Art. 42.

Perchè la dichiarazione possa essere accettata, è necessario che soddisfi alle prescrizioni degli articoli precedenti. È inoltre necessario per i fabbricanti e per i rettificatori di spiriti soggetti a tassa, che sia stata prestata la cauzione od il supplemento di cauzione, e per i trasformatori, che sia stato eseguito presso l'Ufficio tecnico il deposito delle spese da esso determinate preventivamente per le indennità di viaggio e di soggiorno ai delegati alla vigilanza. Se la tassa è versata anticipatamente nella sezione di tesoreria, o depositata presso una dogana od un magazzino delle privative conformemente al penultimo comma dell'art. 37, occorre che alla dichiarazione di lavoro sia unita la relativa quietanza, o la bolletta di somme depositate ovvero la ricevuta del vaglia o della cartolina vaglia.

Però quando nelle fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera, si vogliano eseguire lavorazioni da persone diverse dal fabbricante, la dichiarazione di lavoro può essere accettata anche se fatta in nome di quello, purchè l'interessato versi la tassa anticipatamente nella tesoreria, o la depositi presso la dogana od il magazzino delle privative delegato dall'Intendenza.

Art. 43.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne dà ricevuta al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirla in fabbrica e di presentarla agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Spedisce nel tempo stesso all'agente incaricato di rimuovere i sigilli dagli apparecchi e di sorvegliare le lavorazioni, la dichiarazione di lavoro; al capo Circolo della guardia di finanza, l'avviso di controllo.

L'agente di vigilanza segna sulla dichiarazione il giorno e l'ora della rimozione e riapposizione dei suggelli agli apparecchi; e, durante la lavorazione, le indicazioni del misuratore, cioè i numeri segnati dal contatore ed i risultati del saggio; le denunzie di guasti e delle sospensioni di lavoro e le conseguenti verificazioni, applicazioni e rimozioni di suggelli; gli accertamenti diretti del prodotto, ed ogni altra circostanza che possa influire sulla liquidazione della tassa.

Le attestazioni suddette sono firmate, oltre che dall'agente di vigilanza, anche dal fabbricante.

Nel giorno e nell'ora indicati nella ricevuta per l'incominciamento del lavoro, il fabbricante rimuove da sè i suggelli, salvo l'applicazione delle pene di cui all'articolo 19 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, qualora i sigilli sieno rimossi o la lavorazione sia iniziata prima dell'ora risultante dalla dichiarazione.

L'agente di vigilanza, terminata la lavorazione, appone i suggelli agli apparecchi e trasmette la dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza.

CAPO VI.

Liquidazione della tassa

—

Art. 44.

Per le fabbriche provvedute di misuratore, la tassa si liquida con le norme seguenti:

a) in base alle indicazioni del misuratore risultanti dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro, nei casi ordinari, e quando avvengano guasti o perturbazioni accidentali nel misuratore o nel filtro, guasti o rotture pure accidentali nei tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, purchè il fabbricante ne abbia fatto subito denunzia, e fornisca mediante attestazione scritta dell'agente di vigilanza o, in sua assenza, dei RR. carabinieri, la prova di avere sospesa immediatamente la lavorazione;

b) nel caso di guasti, perturbazioni o rotture accidentali denunziate dal fabbricante, ove questi non fornisca la prova di avere subito sospesa la lavorazione, si prende a base l'ultima lettura, o quella eseguita in tempo anteriore al quale sia dimostrato che il guasto risale, e si moltiplica il numero dei giorni compresi nel periodo dei guasti per la tassa media giornaliera del mese precedente, computata per i soli giorni di lavoro effettivo dell'apparecchio nel mese;

c) in ragione del massimo lavoro giornaliero applicato al detto periodo, nel caso di guasto accidentale, ma che non sia stato denunziato; come pure se il guasto è doloso o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli e suggelli dell'Amministrazione apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e dei liquidi alcolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione; se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, o fu impedito in qualsivoglia modo che questo funzionasse regolarmente; se nei detti tubi di condotta od in qualsivoglia parte od organo degli apparecchi di fabbrica seguirono alterazioni o modificazioni che abbiano offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore,

Il massimo lavoro giornaliero si determina moltiplicando per 24 il massimo prodotto corrispondente ad un'ora, dedotto da due letture successive eseguite in qualunque tempo, anche in uno stesso giorno.

Qualora trattasi di apparecchi nuovi, si applica la tassa media giornaliera o il lavoro massimo giornaliero di apparecchi consimili, rispettivamente nelle ipotesi delle lettere *b*, *c*.

Art. 45.

Quando per effetto di riparazioni o cambio di misuratore, il prodotto venga accertato direttamente dagli agenti della finanza, la liquidazione della tassa si fa in base alla quantità ed al grado di forza dello spirito di prima distillazione risultanti dalle attestazioni poste dagli agenti sulla dichiarazione di lavoro, in contraddittorio del fabbricante.

Con lo stesso metodo, si procede alla liquidazione nel caso previsto dall'art. 3.

Art. 46.

Per le fabbriche che pagano in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, la liquidazione della tassa si fa in base alle dichiarazioni di lavoro ed alle tasse notificate dall'Amministrazione, salvo i conguagli dipendenti dai giudizi peritali.

Se per motivi di forza maggiore fu sospesa la lavorazione, purchè la sospensione sia stata notificata dal fabbricante all'Ufficio tecnico e risulti, dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro dall'agente di vigilanza, che furono apposti i suggelli agli apparecchi della fabbrica, sono da escludersi dalla liquidazione i giorni e le frazioni di giorno nei quai gli apparecchi stessi rimasero sotto suggello.

Art. 47.

L'Ufficio tecnico riassume sulla dichiarazione le risultanze definitive della lavorazione, espone l'ammontare della corrispondente tassa liquidata e ne prende nota nei registri.

CAPO VII.

Pagamento della tassa dovuta dai fabbricanti

—

Art. 48.

I fabbricanti di prima categoria hanno l'obbligo di pagare la tassa direttamente nella Sezione di tesoreria.

Però l'Intendenza di finanza può delegare, per ragione di distanza o per altro motivo, le dogane ed i magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa a ricevere in deposito la tassa con l'obbligo di versarla nella sezione di tesoreria a nome e per conto dell'interessato.

Devono pure eseguire il versamento della tassa nella sezione di tesoreria e depositarla presso un Ufficio contabile delegato come sopra, tutti i fabbricanti che paghino la tassa anticipatamente od a misura della estrazione dello spirito dal magazzino e gli esercenti le fabbriche soggette all'accertamento diretto del prodotto.

Così gli uni come gli altri però, quando la fabbrica si trovi in località notevolmente distante dal capoluogo di provincia o da un Ufficio contabile, oppure sia priva di facili mezzi di comunicazione, ovvero quando la spesa per il detto versamento sia ragguardevole, possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza a versare la tassa nella sezione di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, intestati alla medesima tesoreria, con diritto a rimborso della tassa postale.

I fabbricanti che hanno prestato cauzione mediante fideiussione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37, e pagano la tassa a rate quindicinali, devono versarla presso l'esattore.

L'Intendenza ha pure facoltà di autorizzare gli esercenti fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, e che pagano la tassa a rate quindicinali, a versarla invece direttamente nella Sezione di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, nei modi di cui sopra, oppure a depositarla presso un Ufficio contabile.

Uguale facoltà spetta all'Intendenza anche rispetto ai fabbricanti di cui al comma precedente, qualora invece della fideiussione, diano la cauzione nel modo indicato al comma 3° dell'articolo 37, a meno che non intendano valersi del disposto del comma 4° dello stesso articolo. Qualora il vaglia o la cartolina vaglia pervengano alla Sezione di tesoreria dopo la scadenza della rata di tassa, si fa luogo su di questa all'applicazione della multa.

Quando la tassa è depositata presso un Ufficio contabile, questo rilascia al fabbricante corrispondente ricevuta ed eseguisce subito il versamento nella Sezione di tesoreria, ritirando quietanza al nome dell'interessato. La quietanza è rimessa dal contabile all'Ufficio tecnico che ne prende nota nei suoi registri e la fa consegnare al fabbricante contro ritiro della ricevuta della somma depositata, che viene poi restituita all'Ufficio contabile.

Le spese per il versamento nella Sezione di tesoreria delle somme depositate dai fabbricanti presso gli Uffici contabili, sono a carico dell'Amministrazione.

Una nota dei fabbricanti che pagano la tassa nella Sezione di tesoreria o la depositano presso un Ufficio contabile, è trasmessa all'Ufficio tecnico dall'Intendenza, la quale inoltre lo tiene informato delle variazioni che avvenissero.

Art. 49.

Per la tenuta della contabilità, l'Ufficio tecnico deve, entro il giorno 3 di ogni mese, trasmettere all'Intendenza di finanza i seguenti elenchi e prospetti relativi al mese precedente:

a) un elenco delle somme liquidate a carico dei fabbricanti che versano la tassa presso gli esattori;

b) un elenco delle somme liquidate a carico dei fabbricanti che versano la tassa nella Sezione di tesoreria direttamente o per mezzo di contabili:

c) un elenco della tassa liquidata con le norme delle lettere *b* e *c* dell'art. 44;

d) un prospetto dei ricevimenti e delle spedizioni di spirito con bolletta di cauzione, indicando la corrispondente tassa;

e) un prospetto delle somme abbonate per spiriti esportati all'estero od impiegati nell'industria dell'aceto;

f) un prospetto delle rettifiche, in aumento od in diminuzione, per errori di liquidazione, per abbuoni all'industria del cognac e sui residui della rettificazione adulterati.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti obbligati od autorizzati a versarla direttamente nella Sezione di tesoreria od a depositarla presso un Ufficio contabile, a rate quindicinali, l'Ufficio tecnico deve non più tardi del giorno 10 d'ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza l'elenco in doppio originale della tassa netta dovuta da ciascun fabbricante, specificando l'ammontare delle singole rate e le rispettive scadenze, nonchè il giorno entro il quale debba essere eseguito il pagamento, ed indicando se il fabbricante debba versare la tassa direttamente nella Sezione di tesoreria, oppure presso quale Ufficio contabile la debba depositare;

trasmettere alla detta Intendenza una nota separata per ciascun Ufficio contabile dei fabbricanti che depositano presso l'Ufficio stesso le rate quindicinali, specificando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata, nonchè il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento:

far notificare a ciascun fabbricante, col mezzo di un delegato alla vigilanza e nei modi determinati dall'art. 27, l'avviso di pagamento.

Art. 50.

L'avviso di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

1° l'ammontare della tassa al netto dell'abbuono legale liquidata nel mese precedente;

2° le somme dovute per qualsiasi motivo e non comprese nelle liquidazioni dei mesi precedenti;

3° le somme da detrarsi:

a) per errori materiali incorsi nelle liquidazioni anteriori;

b) per compensi dovuti in causa di sospensioni di lavoro non portate a discarico nelle liquidazioni precedenti;

c) per conguagli dipendenti da giudizi peritali;

d) per estrazioni di spiriti con bolletta di cauzione, per la quale sia pervenuto il certificato di scarico, e per abbuoni di tassa sui residui di rettificazione adulterati;

4° la tassa netta dovuta dal fabbricante, distinta nelle due rate quindicinali, con l'indicazione delle rispettive scadenze.

L'avviso deve inoltre portare le avvertenze:

a) che decorso il termine di otto giorni dalla scadenza, stabilita dal secondo comma dell'art. 6 del testo della legge, il fabbricante che non paghi la tassa o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito, ai sensi dell'art. 27 della legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

b) che decorso il termine di altri cinque giorni senza che la rata sia stata interamente pagata, sarà proceduto alla sospensione dell'esercizio della fabbrica ed il credito sarà ricuperato sulla cauzione, ed occorrendo sui beni del debitore.

Art. 51.

Per i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, l'Ufficio tecnico deve, non più tardi del giorno 10 di ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza un elenco in unico esemplare delle partite che rimangono pareggiate e di quelle per le quali risulti un credito a favore dei fabbricanti, annotandovi:

a) il nome e cognome di ciascun fabbricante;

b) la tassa netta liquidata a carico del medesimo;

c) la somma versata o depositatà, e, per ciascuna partita, se la somma fu versata nella Sezione di Tesoreria, oppure presso quale Ufficio contabile fu depositata;

d) le differenze a credito, ove esistano;

trasmettere alla detta Intendenza altro elenco in doppio esemplare, delle partite per le quali risulti un debito a carico dei fabbricanti, con le indicazioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, e delle differenze a debito;

trasmettere pure alla detta Intendenza una nota separata per ciascun Ufficio contabile, dei fabbricanti rimasti in debito di tassa, specificando l'ammontare del debito ed il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante rimasto in debito l'avviso di pagamento, con l'indicazione dei dati richiesti ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 50, e dell'ammontare del debito di tassa.

L'avviso recherà l'avvertenza che il pagamento del debito di tassa deve essere fatto in una sola volta entro 8 giorni dalla notificazione dell'avviso stesso, e le altre avvertenze indicate all'ultimo comma dell'articolo precedente circa l'applicazione della multa, la sospensione dell' esercizio ed il ricupero del credito, che ha luogo, in questo caso, sui beni del fabbricante.

Art. 52.

L' Intendenza trasmette entro tre giorni, alla Delegazione del Tesoro gli elenchi dei fabbricanti che pagano la tassa a rate quindicinali e quelli dei fabbricanti rimasti in debito di tassa. La Delegazione restituisce all' Intendenza, entro 24 ore, un esemplare degli elenchi, con attestazione di ricevimento.

Pure entro tre giorni, l' Intendenza spedisce a ciascun Ufficio contabile, la nota dei fabbricanti autorizzati a depositare la tassa presso di esso Ufficio a rate quindicinali e quella dei fabbricanti rimasti in debito di tassa.

Art. 53.

Se entro il termine stabilito per il pagamento, il fabbricante non paga la tassa o la paga solo in parte, la Delegazione del tesoro o l'Ufficio contabile applica e riscuote la multa sulla somma non pagata.

Decorsi altri 5 giorni dal termine suddetto, la Delegazione del tesoro o l' Ufficio contabile partecipa all' Intendenza di finanza

l'ammontare della somma di cui il fabbricante è rimasto in debito distintamente per tassa e multa.

L'Intendenza emette subito il decreto di sospensione dell'esercizio della fabbrica e lo spedisce all'Ufficio tecnico, perchè provveda immediatamente al suggellamento degli apparecchi.

Il credito di tassa e della multa è ricuperato sulla cauzione del fabbricante, ed ove questa risulti insufficiente o si tratti di debito di fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, si procede anche su tutti i beni di pertinenza del debitore, con le norme, coi mezzi e coi diritti stabiliti dalla legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 54.

Per la riscossione della tassa dovuta dai fabbricanti che la versano presso l'esattore, l'Ufficio tecnico compila, per ciascuna esattoria, gli elenchi in doppio originale iscrivendovi il nome e cognome del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica e tutti gli elementi accennati all'articolo 50, eccetto quelli delle lettere *a*) e *b*) dell'ultimo comma. Compila inoltre il riepilogo pure in doppio originale, ed entro il giorno 5 di ciascun mese spedisce gli uni e l'altro all'Intendenza di finanza.

Entro il giorno 8, l'Intendenza fa consegnare per mezzo di un suo delegato un esemplare degli elenchi ed i due esemplari del riepilogo al ricevitore provinciale. Questi restituisce immediatamente all'Intendenza, per mezzo dello stesso delegato, un esemplare del riepilogo, da lui sottoscritto in segno di ricevimento, e fa pervenire a ciascun esattore, entro 48 ore, l'elenco delle somme da riscuotere. L'esattore gliene deve accusare ricevuta entro 24 ore.

Non più tardi del giorno 15 di ciascun mese, l'esattore fa intimare dal suo messo a ciascun fabbricante l'avviso di pagamento della somma dovuta. Nell'avviso devono essere riportati tutti i dati contenuti nell'elenco, e vi si devono inoltre scrivere le avvertenze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'ultimo comma dell'articolo 50, con l'aggiunta, nel caso che la cauzione sia stata prestata mediante fideiussione, che sarà proceduto anche sui beni dei fideiussori.

Qualora il fabbricante non paghi nei 5 giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento, o paghi solo in parte la tasse dovuta, l'esattore ne avvisa, entro 24 ore l'Intendenza di finanza la quale provvede in conformità al terzo comma dell'articolo precedente. Se la cauzione fu prestata mediante deposito di danaro o di titoli del Debito Pubblico, l'Intendenza, sopra richiesta dell'esattore, dispone perchè il credito di quest'ultimo per tassa e per multa del 4 per cento sia ricuperato sulla cauzione. Se invece la cauzione fu prestata mediante fideiussione, o se risulta insufficiente, l'esattore procede alla riscossione del suo credito con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281.

L'esattore è responsabile del danno che potesse derivarne dal ritardo nell'avvisare l'Intendenza del mancato pagamento della rata di tassa.

Art. 55.

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riattivata se non dopo che l'Intendenza di finanza abbia emesso il decreto di revoca della sospensione.

Il decreto di revoca non può essere rilasciato se il fabbricante non giustifica di aver pagata la tassa e la multa del 4 per cento, oppure di avere reintegrata la cauzione.

Il decreto è dall'Intendenza comunicato in copia all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 56.

Non più tardi dell'ultimo giorno di ciascun mese, e del giorno 15 del mese successivo, l'esattore deve versare al ricevitore provinciale rispettivamente l'ammontare della prima e della seconda rata. In caso di ritardo è assoggettato alla multa stabilita dall'articolo 81 della legge (testo unico) del 29 giugno 1902, numero 281.

Il ricevitore deve versare nella sezione di Tesoreria l'ammontare della prima rata entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il riepilogo, e l'ammontare della seconda rata entro il giorno 20.

Qualora non faccia il versamento nel termine stabilito, l'Intendenza applica la multa del 4 per cento e procede secondo la suddetta legge 29 giugno 1902.

Art. 57.

Per ottenere il pagamento dell'aggio, gli Esattori ed i Ricevitori provinciali devono presentare all'Intendenza di finanza l'elenco descrittivo dei versamenti fatti, corredato delle relative quietanze.

L'Intendenza accertata la concordanza delle quietanze con le indicazioni dell'elenco, e segnato su ciascuna di esse la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce; stende quindi sull'elenco la liquidazione dell'aggio e provvede al pagamento ai termini del regolamento di contabilità generale.

L'esattore che sia in debito verso il Ricevitore od il Ricevitore che lo sia verso il Tesoro dello Stato, anche per penalità, non possono ottenere il pagamento dell'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito.

L'aggio dovuto all'Esattore si devolve al Ricevitore provinciale e quello dovuto a quest'ultimo si devolve al Tesoro dello Stato, a sconto del debito rispettivo.

Art. 58.

Sulle somme versate direttamente nella sezione di tesoreria o depositate presso gli Uffici contabili, per rate quindicinali di tassa, per pagamenti eseguiti anticipatamente od a misura dell'estrazione degli spiriti dai magazzini, non è dovuto aggio o compenso alcuno all'esattore, al ricevitore provinciale, al tesoriere od al contabile dell'Ufficio finanziario.

Le multe del 4 per cento applicate sulle somme versate in ritardo, cadono rispettivamente a favore del Tesoro o dell'esattore a seconda che il versamento doveva essere fatto presso la Sezione di tesoreria o l'esattore.

Quando la multa è riscossa dall'ufficio contabile, questo ne rilascia ricevuta a titolo di deposito e fa subito il versamento nella sezione di tesoreria in conto proventi del Tesoro, attenendosi alle norme del terz'ultimo comma dell'articolo 48, escluso però l'intervento dell'Ufficio tecnico.

Art. 59.

La cauzione dell'esattore e quella del ricevitore provinciale devono ragguagliarsi alla dodicesima parte della somma annua che sarà data loro in riscossione.

CAPO VIII.

Trasporto di spiriti vincolato alla tassa con destinazione all'interno dello Stato — Magazzini di deposito

—

Art. 60.

Le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti vincolati alla tassa, sono rilasciate dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, l'opificio di rettificazione od il deposito.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, l'Intendenza potrà incaricare dell'emissione delle accennate bollette anche le agenzie delle imposte e gli Uffici del registro.

La cauzione può essere prestata tanto dal mittente quanto dal destinatario.

Se la cauzione è offerta dal destinatario, non può essere accettata che dalle Dogane di primo ordine e da quelle di second'ordine della prima classe.

La cauzione data dal destinatario può valere per tutte le partite di spirito ch'egli riceve da provenienze diverse, ed è inscritta in apposito libretto a conto corrente, da conservarsi presso la Dogana.

Il libretto è munito di una serie di cedolette, le quali sono destinate a dar prova della prestata cauzione, per ogni singola partita di spirito da trasportarsi.

La Dogana stacca dal libretto tante cedolette per somme dichiarate quante ne sono richieste dal titolare, nei limiti della somma costituente la cauzione cumulativa, e le spedisce agli Uffici che devono rilasciare le bollette di cauzione.

Essi Uffici trattengono le cedolette fino all'arrivo del certificato di scarico, quindi le restituiscono, previa riscossione della tassa sulla deficenza riscontrata dall' ufficio destinatario, alla Dogana che ha ricevuto il deposito, la quale rimette a credito del destinatario dello spirito la somma inscritta sulle cedole stesse.

Del rilascio delle bollette di cauzione in base alle cedolette, possono essere incaricati anche gli agenti di vigilanza dipendenti dall'Ufficio tecnico.

Art. 61.

Per ottenere la bolletta di cauzione, l'interessato deve fare all'Ufficio od all'agente incaricato di rilasciarla, una dichiarazione scritta, senza cancellature ed alterazioni, e dare garanzia nei modi stabiliti dalla legge doganale, a meno che la cauzione non fosse stata prestata dal destinatario, secondo le norme dell'articolo precedente.

La dichiarazione deve contenere:

a) il nome e il cognome del mittente o del suo rappresentante;

b) l'ubicazione della fabbrica, dell'opificio o del magazzino da cui deve uscire lo spirito, specificando, ove trattisi di fabbrica, se sia soggetta, oppure non, alla vigilanza permanente;

c) la persona o la ditta cui lo spirito è destinato e l'opificio o il magazzino nel quale sarà introdotto;

d) il numero e la specie dei recipienti nei quali sarà trasportato lo spirito con le rispettive marche e cifre numeriche;

e) la quantità di spirito che si vuole estrarre e la sua ricchezza espresse in cifre e in lettere;

f) la quantità di alcool anidro corrispondente.

La dichiarazione non è accettata quando vi sia difetto di qualunque delle ora dette condizioni, e qualora lo spirito debba essere estratto da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente se la quantità dichiarata non sia almeno di un ettolitro.

Nella bolletta di cauzione, l'Ufficio o l'agente, oltre al riportare le indicazioni contenute nella dichiarazione, determina il tempo entro il quale lo spirito deve giungere al luogo di destinazione.

Ottenuta la bolletta di cauzione, l'interessato richiede l'intervento di un delegato dell'Ufficio tecnico per le operazioni di estrazione dello spirito.

Il delegato dell'Ufficio tecnico verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, la corrispondenza delle indicazioni della bolletta col numero, specie, marche e cifre dei recipienti, ed appone a questi i suggelli, certificando il compimento di tali operazioni mediante annotazioni sulla bolletta stessa sulla quale indica inoltre, ove consti, la materia da cui è derivata ciascuna partita di spirito e la misura dell'abbuono da questa goduto.

Questa deve essere dal trasportatore esibita, durante il viaggio, agli agenti della Finanza ad ogni loro richiesta.

La tassa di bollo di centesimi dieci dovuta per la bolletta di cauzione è riscossa con le norme dettate dal seguente articolo 90.

Art. 62.

Giunti gli spiriti all'opificio di rettificazione o al magazzino cui sono diretti, il destinatario deve avvertirne subito l'agente delegato dall'Ufficio tecnico al servizio di vigilanza. A tale effetto, esso Ufficio dà preventivamente notizia all'interessato della residenza dell'agente.

Questi accerta l'integrità dei suggelli, procede alla verificazione della quantità e del grado di forza dello spirito e attesta sulla bolletta il risultato delle eseguite verificazioni. Quando esista una deficienza superiore al 2 per cento, l'agente compila processo verbale di contravvenzione a carico del mittente.

La bolletta è poscia dall'agente trasmessa all'Ufficio tecnico per le annotazioni nel registro, unitamente al verbale di contravvenzione, qualora sia stato compilato. Le annotazioni sono fatte distintamente per ciascuna bolletta, in base alla quantità riscontrata all'arrivo.

La bolletta è trattenuta a corredo del registro di magazzino ed il certificato di scarico annesso alla medesima, rivestito della indicazione del numero e della data del nuovo allibramento, è restituito all'Ufficio che ha emessa la bolletta e vale per la quantità che risulta arrivata a destinazione.

Tale restituzione è fatta a mezzo dell'Ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito.

La tassa dovuta sulle deficenze, ancorchè non eccedenti il 2 per cento, quando non sia stata versata direttamente nella Sezione di tesoreria dal mittente, riscossa dall'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica od il deposito donde venne levato lo spirito.

Quando la tassa è riscossa dall'Ufficio finanziario, questo riceve la somma a titolo di deposito e la versa nella sezione di tesoreria, ritirandone quietanza a nome del mittente dello spirito, e seguendo le norme di cui all'articolo 48. Sul certificato di scarico dal quale risulta la deficenza dello spirito riscontrata all'arrivo, si riportano gli estremi della quitanza di Tesoreria.

Lo scarico dal registro della fabbrica, dell'opificio o nel magazzino d'onde fu estratto lo spirito, ha luogo soltanto per la quantità riconosciuta all'arrivo; però è inscritta a credito la quantità corrispondente all'ammontare della quietanza di Tesoreria con la quale è stato eseguito il pagamento della tassa sulle deficienze eventualmente accertate.

La quantità dello spirito da scaricarsi dal registro non può mai superare quella che corrispondeva al debito di tassa al momento della estrazione.

Art. 63.

I commercianti all'ingrosso e gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi che intendono di istituire un deposito di spiriti in magazzini sottoposti alle prescrizioni e sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata e i fabbricanti di cognac che vogliono custodire e preparare spirito di vino in magazzini consimili, devono farne domanda in carta da bollo all'Ufficio tecnico di finanza.

Nella domanda si deve indicare:

a) il nome e il cognome di chi vuole istituire il deposito e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del magazzino, i locali di cui si compone e il numero d'identificazione di ciascuno;

c) la quantità massima di spirito che vi sarà depositato.

Entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la domanda, l'Ufficio tecnico procede alla verificazione del magazzino ed accerta che soddisfaccia alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, ordinando, ove occorra, gli adattamenti e le opere da compiersi.

Dopo la verificazione, purchè non siano emerse eccezioni rispetto ai locali o queste siano state rimosse mediante l'esecuzione dei lavori ordinati, l'Ufficio tecnico notifica all'interessato l'ammontare della cauzione da prestarsi a termini degli articoli 8 e 9 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Nessuna introduzione di spirito nel magazzino può essere consentita, se l'esercente non prova all'Ufficio tecnico di avere prestata la cauzione, nei modi stabiliti dal comma 3° dell' articolo 37.

Sopra richiesta dell'Ufficio tecnico, la cauzione deve essere aumentata quando s' intenda tenere in deposito nel magazzino una quantità di spirito maggiore di quella dichiarata.

Art. 64.

L'introduzione nei magazzini degli spiriti accompagnati da bolletta di cauzione e la loro estrazione devono tenersi in evidenza a cura dell'Ufficio tecnico mediante annotazioni di carico e scarico sui registri e a ciascuna di esse deve sempre corrispondere la citazione del documento che giustifica il carico e lo scarico.

Il carico del registro è costituito dalla quantità per la quale si è attestato l'arrivo sulla bolletta di cauzione.

Lo scarico è costituito dalle quantità corrispondenti alle tasse pagate con quietanza di tesoreria o spedite con bolletta di cauzione

Pei magazzini annessi alle fabbriche, il carico e lo scarico sono tenuti in evidenza nel registro di liquidazione della tassa.

Art. 65.

L'Ufficio tecnico esercita continua vigilanza sui magazzini ed eseguisce verificazioni ordinarie ogni semestre e straordinarie ogni qualvolta lo creda opportuno, compilando processo verbale in doppio esemplare da firmarsi anche dal fabbricante, dal rettificatore o dall'esercente del magazzino. Un esemplare del verbale è consegnato all'interessato.

Ad ogni verificazione ed all'esaurimento del deposito, viene fatto dall'Ufficio tecnico il riepilogo del carico e dello scarico risultante dai registri.

Per tutti indistintamente i magazzini, la quantità di spirito che deve trovarsi in deposito, non può mai essere inferiore a quella corrispondente al debito di tassa. Rispetto agli opificî di rettificazione, nell'accertare la detta quantità, si deve tener conto di tutto lo spirito che vi esiste, sia grezzo, sia in corso di rettificazione, sia rettificato.

Se la quantità di spirito rinvenuta nel magazzino, è inferiore alla differenza fra il carico e lo scarico, il depositante è obbligato all'immediato pagamento della tassa sulle quantità mancanti, senza pregiudizio delle multe comminate dalla legge doganale per le differenze riscontrate nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Si procede per contravvenzione se nella verificazione si trova una differenza di quantità in alcool anidro che ecceda il 2 per cento oltre il 5 per cento l'anno, da liquidarsi, quest'ultimo, per i periodi minori di un anno in proporzione di mese in mese compiuto.

Qualunque però sia la deficienza, la tassa è sempre dovuta ed è liquidata dall'Ufficio tecnico. Qualora il debitore non ne faccia subito il versamento, è data in riscossione al contabile delegato dall'Intendenza, il quale procede nei modi stabiliti dell'art. 15 della legge doganale, e dal terz'ultimo comma dell'art. 48 del presente regolamento.

Pei magazzini di preparazione del cognac, quando nelle verificazioni praticate prima che scada il triennio stabilito per la concessione dell'abbuono, si riscontrino deficienze, l'immediata riscossione della tassa ed il procedimento contravvenzionale hanno luogo, solo qnando le deficienze stesse superino l'abbuono in proporzione del tempo decorso.

Però lo scarico del registro, per le deficienze non eccedenti tale limite, non può farsi che in occasione di verificazione eseguita dopo decorso il termine di tre anni.

I minori cali in confronto all'abbuono legale di cui agli articoli 4 e 9 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, possono estrarsi dai fabbricanti o dagli esercenti dei magazzini per la preparazione del cognac, con bolletta di legittimazione rilasciata in base al verbale di verificazione.

Art. 66.

Le quantità riscontrate nella verificazione sono annotate a carico del nuovo conto che viene aperto.

Pei magazzini degli spiriti destinati alla preparazione del cognac, la quantità da riportarsi nel nuovo conto, è sempre quella constatata all'introduzione, a meno che non sia decorso il triennio prescritto per godere dell'abbuono di affinazione e di giacenza.

A piè del conto chiuso, sono citate, col numero, data ed importo, le quietanze di tesoreria per la tassa riscossa sulle deficienze ed è pur fatto cenno della presa in carico nel nuovo conto delle quantità riconosciute, in modo da dimostrare il pareggio fra il carico e lo scarico.

Art. 67.

Qualora il fabbricante od il rettificatore cessi dall'industria, lo spirito che esistesse nei magazzini annessi alla fabbrica od all'opificio è considerato come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso

Sono ugualmente considerati come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso gli spiriti che esistessero nei magazzini delle fabbriche o degli opifici di rettificazione, qualora avvenga il passaggio della fabbrica o dell'opificio ad altro esercente, ma non il passaggio degli spiriti.

Nei detti casi dev'essere prestata la cauzione richiesta per i magazzini di commerciante all'ingrosso, entro 15 giorni dalla cessazione dell'industria o dal passaggio della fabbrica o dell' opificio al nuovo esercente.

Fino a che non sia prestata la nuova cauzione, è interdetta ogni ulteriore introduzione di spirito nei magazzini, e non è svincolata la precedente cauzione

Decorso l'accennato termine di 15 giorni senza che la cauzione sia stata prestata, o decorsi altri 90 giorni senza che sia stata fatta l'estrazione per il passaggio al consumo o con bolletta di cauzione, di tutto lo spirito, quello ancora esistente nei magazzini è ritenuto come abbandonato ed a disposizione dell'Amministrazione; la quale ha il diritto di venderlo, col consenso dell'Autorità giudiziaria, al migliore offerente, anche a semplice trattativa privata, conservando in ogni caso integre le sue ragioni di credito, sulla cauzione e contro il fabbricante o rettificatore, salvo solo la compensazione fino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese.

CAPO IX.

Disposizioni relative agli spiriti adulterati

Art. 68.

Gli spiriti destinati a scopo di illuminazione, riscaldamento e forza motrice devono, agli effetti dell'art. 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, essere adulterati col denaturante generale fornito dallo Stato; quelli invece destinati ad altri usi industriali possono essere adulterati con denaturanti speciali, qualora l'Amministrazione riconosca inopportuno, per i detti usi, l'impiego di spirito adulterato col denaturante generale.

Con decreti Reali, a seguito di domanda degli interessati, sono stabilite le singole industrie ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato.

Le formule per la composizione dei denaturanti, ed il limite del grado alcoolico dello spirito da impiegarsi nelle dette industrie sono determinati con decreti ministeriali.

Il prezzo dei denaturanti forniti dallo Stato è determinato con decreti ministeriali per ogni ettolitro di alcool sottoposto alla denaturazione.

Art. 69.

Chi esercita un opificio di rettificazione o una fabbrica ove esista la vigilanza permanente, o un magazzino di commercio all'ingrosso assimilato ai depositi doganali, se intende godere delle agevolezze fiscali accordate dall'art. 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, per lo spirito adulterato con denaturante generale e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza della provincia, corredandola di uno schizzo quotato dello stabilimento.

La denuncia deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni, ed indicare: i locali con riferimento allo schizzo; la quantità approssimativa dello spirito che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestre; i recipienti od apparecchi dei quali sarà fatto uso e la loro capacità; gli attrezzi che devono servire per le operazioni di adulterazione.

La denuncia deve essere rinnovata entro il mese di novembre di ciascun anno, agli effetti dell'anno successivo, ed ogni qualvolta occorrano variazioni limitatamente però alle variazioni medesime.

Il locale ove s'intende compiere le operazioni di adulterazione e quello speciale per il deposito dello spirito denaturato, devono essere di sufficiente ampiezza e distinti da quelli ove si esercita la fabbricazione, la rettificazione ed il deposito degli spiriti puri, e non devono avere con essi comunicazione interna, mediante porte, finestre, tubi od altro.

Ai suddetti locali si deve accedere direttamente ed esclusivamente dall'esterno, e le loro finestre devono essere munite d'inferriata o di rete metallica.

I recipienti e gli attrezzi, ed occorrendo anche i locali, devono, a cura e spese del fabbricante, essere esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile, e quanto ai primi si deve inoltre indicare la rispettiva capacità.

Tali indicazioni devono essere apposte anche ai recipienti, nei quali sarà custodito lo spirito adulterato.

I recipienti nei quali s'intende compiere l'adulterazione dello spirito, devono essere isolati, bene in luce, accessibili da tutti i lati, in condizioni tali che ne sia possibile l'ispezione anche al di sotto, e muniti di due indicatori a livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro.

Il coperchio deve essere disposto in guisa da poter essere rimosso all'atto dell'adulterazione.

Art. 70.

L'esercente che intende adulterare spiriti con denaturante generale deve, di volta in volta, presentare all'Ufficio finanziario presso lo stabilimento od, in mancanza, all'Ufficio tecnico della provincia, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità e il grado di forza dello spirito che vuole adulterare, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno principio le relative operazioni.

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, deve l'esercente dare la prova di avere depositato presso l'Ufficio tecnico di finanza la somma da esso preventivata per le indennità dovute al personale che sarà delegato per assistere alle operazioni dichiarate, come pure di aver versato nella Sezione di tesoreria della provincia, con imputazione alle entrate eventuali del Tesoro, per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo, il prezzo dell'adulterante necessario per la denaturazione di tutta la quantità di spirito indicata nella denuncia come necessaria per i bisogni del trimestre.

Art. 71.

Le operazioni di adulterazione con denaturante generale si devono compiere senza interruzione e non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole.

Gli Agenti delegati presenziano il trasporto dello spirito dal magazzino di deposito al locale destinato per le operazioni di adulterazione ed assistono alle operazioni medesime per tutta la loro durata.

Prima di procedere all'adulterazione, devono accertarsi che allo spirito da denaturare non sia stata aggiunta alcuna sostanza estranea.

Il denaturante deve essere aggiunto allo spirito, dopo che questo sia stato passato nei recipienti destinati per l'adulterazione, ed, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e per il tempo necessario, a giudizio degli Agenti, ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato.

Della seguita adulterazione viene compilato verbale.

Appena compiuta l'adulterazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente introdotto nell'apposito locale, da cui non può più venire estratto che per essere direttamente messo in commercio od impiegato nella rispettiva industria. Il detto movimento d'introduzione e di estrazione, è tenuto in evidenza mediante registro di carico e scarico.

Art. 72.

Gli esercenti industria che vogliono essere abilitati all'impiego dello spirito adulterato col denaturatore generale per usi diversi da quelli d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice, ovvero a servirsi di spirito adulterato con denaturanti speciali, devono presentare apposita domanda al Ministero delle Finanze, indicando:

a) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

b) la quantità approssimativa di alcool per i bisogni di un trimestre;

c) il processo seguito nelle manipolazioni dell'alcool;

d) la specie dei prodotti fabbricati e la loro destinazione;

e) la quota percentuale di spirito consumato o trasformato in rapporto ai prodotti finali.

Il Ministro delle Finanze, riconosciuta l'opportunità nei riguardi fiscali ed economici di accogliere la domanda, e sentito il Laboratorio chimico centrale delle gabelle, provvede a disciplinare la concessione a' sensi dell'art. 68.

Art. 73.

Il fabbricante, rettificatore od esercente magazzino di commercio all'ingrosso, che voglia adulterare lo spirito con denaturante speciale, deve uniformarsi alle prescrizioni contenute negli art. 69, 70 e 71.

Deve inoltre chiudere lo spirito così adulterato in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, inscriverlo nel registro e custodirlo in separati recipienti secondo il diverso modo seguito per l'adulterazione; il qual modo sarà reso evidente mediante iscrizione, a grossi e durevoli caratteri, all'esterno di ciascun recipiente, a spese dell'interessato. La cauzione per i detti magazzini è però ridotta ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito introdotta nei magazzini medesimi.

L'adulterazione dello spirito con denaturanti diversi deve effettuarsi in base a dichiarazioni distinte che si riferiscano a periodi di tempo fra loro differenti.

Nel locale destinato alle relative operazioni non possono trovarsi contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi.

Gli industriali, che intendono compiere l'adulterazione nei loro stabilimenti, devono uniformarsi alle prescrizioni suddette, non che alle altre stabilite per i magazzini di commercio all'ingrosso per la custodia dello spirito puro.

Art. 74.

Chiunque intenda servirsi di alcool adulterato con denaturante speciale, per impiegarlo in industria già ammessa a tale uso con decreto Reale, deve, almeno un mese prima, presentare denuncia all'Ufficio tecnico di finanza.

La denuncia deve essere corredata di uno schizzo dell'opificio e contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 72, con l'aggiunta della designazione del magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, nel quale lo spirito deve essere custodito.

Per l'estrazione dello spirito adulterato con denaturante speciale dal detto magazzino, occorre presentare dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima, e l'intiera quantità estratta dev'essere subito immessa negli apparecchi di trasformazione.

Art. 75.

Il trasporto dell'alcool denaturato con adulterante speciale dalla fabbrica, dall'opificio di rettificazione o dal magazzino, può effettuarsi soltanto ad uno stabilimento industriale, che abbia ottemperato alle norme indicate nell'articolo precedente.

Il trasporto deve avvenire con accompagnamento di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico che viene rilasciato quando lo spirito adulterato è stato immesso nel magazzino assimilato ai doganali.

Art. 76.

La fornitura degli adulteranti speciali da parte degli inte-

ressati deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle Finanze.

In tal caso gli adulteranti devono essere chiusi in magazzino a doppia chiave od in recipienti da suggellarsi dalla finanza, dopo averne prelevati campioni da spedirsi al Laboratorio chimico delle gabelle per essere verificati.

Se per esigenze speciali dell'industria tutto ciò non sia possibile, il chimico della finanza si reca presso lo stabilimento per eseguire la verificazione. Le indennità di trasferta di soggiorno al chimico sono a carico dell'industriale.

Gli spiriti denaturati con adulteranti forniti dagli industriali devono essere consumati esclusivamente nello stabilimento ove avvenne l'adulterazione.

Art. 77.

Se l'esercizio di una data industria porta con sè la rigenerazione anche soltanto parziale dell'alcool, prima di adoperare lo spirito denaturato devesi farne speciale dichiarazione all'Ufficio tecnico nelle forme dell'art. 74.

L'alcool rigenerato non deve servire che allo stesso scopo a cui ha servito la prima volta, previa una nuova adulterazione, sino alla qnale deve essere chiuso in magazzino assimilato ai doganali.

Art. 78.

Gli esercenti industrie, nelle quali si impieghi alcool adulterato con denaturante generale a scopo diverso dall'illuminazione, riscaldamento o forza motrice, ovvero adulterato con denaturante speciale, devono lasciare libero ingresso nella fabbrica tanto di giorno quanto di notte agli agenti della finanza e mettere a loro disposizione un locale ed il materiale occorrente per le analisi e le verificazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di vigilare dette fabbriche saltuariamente od anche in modo continuo, dove o quando lo ritenga opportuno. Alla vigilanza continua saranno in ogni ipotesi sottoposte le fabbriche quando si verifichi la rigenerazione anche parziale dell'alcool, in relazione all'articolo precedente.

Le spese e le indennità al personale saranno in tutti i casi a carico dell'interessato.

Art. 79.

I denaturanti, fuori del caso dell'immediato impiego in presenza degli agenti, sono lasciati in consegna all'esercente, in recipienti suggellati dalla finanza e riposti in apposito locale, che deve essere fornito gratuitamente dall'esercente medesimo.

Di tutto ciò deve essere fatto apposito processo verbale.

Qualora il recipiente presenti traccia di manomissione, si deve sospendere l'adulterazione fino a che il chimico della finanza abbia eseguito gli opportuni riscontri, ovvero fino all'arrivo di nuovi adulteranti debitamente suggellati, e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali.

Art. 80.

Agli effetti dell'art. 1°, comma 3°, e dell'art. 10 lettera *b*) della legge 22 marzo 1903, n. 152:

a) i rettificatori ed i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal deposito, devono presentare all'adulterazione una quantità di spirito che comprenda anche la corrispondente quota di abbuono, oppure presentare la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa sulla detta quota di abbuono. È però ammessa, per cali o dispersioni, la detrazione del 2 o del 5 per cento sullo spirito da adulterare, secondo che trattisi di spirito proveniente da fabbriche di prima o di seconda categoria.

Qualora non si abbia la prova della precisa provenienza dello spirito secondo le materie e la qualità dei distillatori, si ritiene che il prodotto abbia goduto dell'abbuono maggiore.

In ugual modo deve procedersi per gli esercenti magazzino di commercio all'ingrosso, salvo che questi invece di presentare la quota di abbuono in natura devono versare in tesoreria la tassa corrispondente.

b) i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, devono presentare all'Ufficio tecnico della provincia domanda per lo sgravio della tassa, corredandola del verbale della seguita adulterazione.

Nel caso di cui alla lettera *a*), l'Ufficio tecnico scarica dal registro di magazzino la quantità di spirito soggetto a tassa facendo riferimento al verbale di adulterazione, ed in quello della lettera *b*) accorda il disgravio della tassa sulla quantità di spirito adulterato, dedotta la quota corrispondente all'abbuono calcolato a norma della lettera *a*).

In entrambi i detti casi, ed ove non sia giustificata la provenienza dello spirito da materie vinose, occorre altresì la presentazione della quietanza di tesoreria che provi il pagamento della tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro sopra tutto lo spirito adulterato.

Art. 81.

Gli agenti hanno diritto di prelevare campioni dello spirito adulterato sia presso i fabbricati, rettificatori, commercianti all'ingrosso, esercenti deposito o vendita ed industriali, sia durante il trasporto di esso spirito.

Del prelevamento, che deve farsi in numero di tre campioni possibilmente almeno di un litro ciascuno, è compilato verbale in doppio originale da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

I campioni ed il verbale sono trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per l'analisi di un campione, ed a norma dei risultati di questa accerta la contravvenzione, ove già non sia stata accertata.

Gli altri due campioni devono servire per la risoluzione della controversia che fosse sollevata dall'interessato.

Se non v'ha luogo a contravvenzione, deve restituirsi allo interessato il prezzo dei campioni, sentita, in caso di controversia, la Camera di commercio.

Art. 82.

S'incorre nella contravvenzione di cui all'art. 9, 1° comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152:

a) quando gli spiriti adulterati non si trovino nelle condizioni di adulterazione prescritte o sia ad essi stata fatta l'aggiunta di acqua o di qualunque altra sostanza che possa in tutto o in parte neutralizzare gli effetti dell'adulterante: o quando se ne sia tentato l'impiego in uso diverso da quello per cui furono adulterati;

b) quando gli spiriti adulterati col denaturante generale si trovino nelle fabbriche, negli opifici o nei magazzini di commerciante all'ingrosso, fuori del locale ove si compie l'adulterazione al momento di essa, ovvero fuori del deposito speciale di cui all'art. 69, o quando nel locale destinato all'adulterazione si trovino contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi;

c) quando gli spiriti adulterati con denaturante speciale si trovino fuori dei locali dichiarati per le manipolazioni o per la fabbricazione dei prodotti in cui i detti spiriti sono impiegati, o fuori del deposito speciale di cui sopra, senza accompagnamento di bolletta di cauzione

Art. 83.

La contravvenzione prevista dall'art. 9, 1° comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152, produce di per sè la sospensione di cui al 2° comma dell'articolo medesimo.

Nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione, anche se la sospensione sia revocata per insussistenza della contravvenzione.

CAPO X.

Fabbriche di aceto che impiegano spirito a tassa ridotta.

—

Art. 84.

Il fabbricante di aceto che voglia ottenere la concessione d'impiegare nella sua industria spirito a tassa ridotta, deve presentare denunzia della fabbrica all'Ufficio tecnico di finanza, scritta in doppio originale, indicante:

a) l'ubicazione delle fabbrica e i locali di cui è composta, con speciale designazione del magazzino destinato al deposito dello spirito;

b) il metodo di preparazione dell'aceto;

c) la produttività media giornaliera della fabbrica ed il tanto per cento di alcool adoperato.

L'ufficio tecnico restituisce un esemplare della denunzia con attestazione del giorno in cui fu presentata, o nel termine di 15 giorni procede alla verificazione della fabbrica seguendo, rispetto al magazzino di deposito dello spirito, le norme indicate all'articolo 63, e compilando il relativo verbale in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato al fabbricante che ha l'obbligo di custodirlo nei locali di fabbrica e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Lo spirito da spedirsi alle fabbriche di aceto non deve segnare meno di 90 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale. Nel registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino, da cui lo spirito proviene, la bolletta di cauzione è citata a scarico della tassa in ragione di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro; per la tassa rimanente deve essere citata la quietanza di pagamento.

In quanto al modo di prestare la cauzione a garanzia della tassa o soprattassa non abbonata, al rilascio della bolletta di cauzione, all'introduzione in magazzino ed all'allibramento nel registro, alla costituzione della cauzione per la giacenza dello spirito in deposito, nonchè alle verificazioni ordinarie e straordinarie ed ai pagamenti sulle deficienze, sono da osservarsi le disposizioni degli articoli dal 60 al 66 inclusivi. Però se si tratta di spirito importato dall'estero, il pagamento della sopratassa dovuta sulle deficienze a compimento di quella già riscossa, è eseguito presso la Dogana che ha emessa la bolletta di cauzione.

Art. 85.

Almeno tre giorni prima d'iniziare la lavorazione, il fabbricante di aceto deve presentare, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza una dichiarazione indicante la quantità di spirito che sarà impiegato e il suo grado di forza, la proporzione in cui lo spirito entra nelle miscele, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Uno degli esemplari della dichiarazione, vidimato dall'Ufficio, viene restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti di finanza ad ogni loro richiesta.

L'agente delegato alla vigilanza assiste all'estrazione dal magazzino della quantità di spirito dichiarata per la lavorazione, accertandone il grado di forza, nonchè all'adulterazione dello spirito stesso, ed alla formazione delle miscele.

L'adulterazione si deve effettuare mescolando allo spirito il tre per cento di acido acetico assoluto, od il quindici per cento di aceto concentrato.

Il detto agente inscrive sulla dichiarazione la quantità ed il grado di forza dello spirito estratto, ne attesta l'avvenuta adulterazione, e vigila inoltre perchè tutto lo spirito adulterato sia impiegato nella formazione delle miscele. Trasmette poscia la dichiarazione all'ufficio tecnico per lo scarico dello spirito dal registro di magazzino.

È fatto obbligo al fabbricante di tenere un registro nel quale sia posto in evidenza:

a) la quantità delle miscele preparate;

b) la quantità di esse miscele che giornalmente viene passata ai tini di acetificazione;

c) la quantità del prodotto giornaliero;

d) la quantità e la destinazione del prodotto estratto, volta per volta, dalla fabbrica.

Questo registro deve rimanere a disposizione degli agenti di vigilanza, i quali possono, quandochessia, procedere agli opportuni riscontri, per accertare la concordanza della quantità di aceto ottenuta con quella dello spirito estratto dal magazzino.

Nel caso di cessazione dall'industria della fabbricazione dell'aceto, lo spirito che esistesse nel magazzino annesso alla fabbrica decade del beneficio della riduzione della tassa e va soggetto alle disposizioni dell'articolo 67.

CAPO XI.

Trasporto e deposito degli spiriti non più soggetti a tassa.

—

Art. 86.

Le disposizioni degli articoli 12 e 23 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, sono applicabili agli spiriti e alle bevande alcooliche rimandate dal repertorio della tariffa doganale a spirito dolcificato od aromatizzato

Sono eccettuati i liquori ottenuti con razionali procedimenti di trasformazione, e quindi vanno soggetti ai vincoli, di che ai citati articoli, gli spiriti di qualsivoglia gradazione, anche se diluiti con acqua, ai quali sia stata data la apparenza di liquori con l'aggiunta di una o più sostanze zuccherine, aromatiche o coloranti senza però trasformarli in liquori veri e propri,

Sono pure eccettuati, ossia sono esenti dai vincoli della circolazione e del deposito, di che ai citati articoli 12 e 23, gli spiriti e i residui della distillazione e della rettificazione adulterati con denaturante generale.

Per la risoluzione delle controversie rispetto alla qualificazione dei liquidi spiritosi, si applicano le norme stabilite dalla legge del 13 novembre 1887, n. 5028 (serie 3ª), eccezione fatta della disposizione dell'articolo 11 e di quella del primo periodo del comma primo dell'articolo 12, e ciò in relazione all'articolo 23 del testo di legge.

Nella applicazione delle suddette norme, deve intendersi che alla Dogana è sostituito l'Ufficio tecnico di finanza e che la Camera di Commercio alla quale, sopra richiesta di colui che ha sollevata la controversia, occorre far capo, è quella nella cui circoscrizione si trova il luogo ove fu rinvenuto il liquido spiritoso in circolazione od in deposito.

Art. 87.

Sono documenti giustificativi del trasporto degli spiriti:

a) le bollette di legittimazione;

b) le bollette di pagamento dei diritti di confine, quando si tratti di spiriti provenienti dall'estero, purchè sopra richiesta della parte, espressa nel corpo della dichiarazione di entrata, siano dalla Dogana rivestite delle indicazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 90.

È però in facoltà dell'importatore di richiedere alla Dogana, per il trasporto degli spiriti a destinazione, il rilascio di una o più bollette di legttimazione in base a quella di pagamento, a tergo della quale la Dogana fa, in questo caso, le opportune annotazioni di discarico.

Art. 88.

Gli Uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione per il trasporto degli spiriti, sono:

a) le Dogane o le sezioni di dogana;

b) gli Uffici tecnici di finanza;

c) Magazzini di deposito e gli Uffici di vendita dei generi di privativa;

d) le brigate delle guardie di finanza;

e) gli agenti addetti alla vigilanza nelle fabbriche e negli opifici.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, le Intendenze di finanza possono incaricare dell'emissione delle accennate bollette, anche:

f) le Agenzie delle imposte;

g) gli Uffici del registro;

h) i ricevitori del Lotto;

i) gli Uffici postali.

Nei Comuni di maggiore importanza o dove sia richiesto dalle esigenze del commercio oppure dalla topografia dei centri abitati, l'incarico di rilasciare le bollette può essere dato a più di un Ufficio.

Nei luoghi notevolmente distanti dalla sede di alcuno di detti Uffici, le Intendenze di finanza provvedono perchè le bollette siano rilasciate da agenti inviati periodicamente nei luoghi stessi.

Gli Uffici diversi da quelli delegati per la riscossione delle tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, sono considerati quali sezioni di questi ultimi.

Pel rilascio delle bollette di legittimazione e per gli altri incarichi eventualmente loro affidati secondo il presente regolamento, agli Uffici indicati alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*). è concessa una indennità in ragione di 5 centesimi per ogni bolletta di legittimazione rilasciata durante l'esercizio finanziario, in modo però che per ciascun Ufficio e per ciascun esercizio non possa tale indennità superare le lire centocinquanta.

Art. 89.

Per gli spiriti esistenti nei depositi di che all'articolo 12 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, per quelli esistenti nelle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali e per quelli liberi di tassa esistenti negli opifici di rettificazione, la bolletta di legittimazione non può essere rilasciata se l'interessato non presenta all'agente il registro di carico e scarico e se da questo non risulta che nel deposito, nella fabbrica o nell'opificio si trova una quantità di spirito almeno uguale a quella per cui si chiede la bolletta.

Per gli spiriti sui quali la tassa è pagata a misura dell'estrazione, la bolletta di legittimazione è rilasciata in base al registro di liquidazione od a quello di magazzino, e in essa bolletta si cita la quietanza del pagamento.

In nessun altro caso è ammesso il rilascio di bolletta di legittimazione.

Art. 90.

La bolletta di legittimazione deve portare il giorno e l'ora in cui viene rilasciata e contenere le indicazioni seguenti:

a) nome e cognome del richiedente e qualità ed ubicazione del deposito o del magazzino dal quale lo spirito deve estrarsi;

b) nome e cognome del destinatario e luogo preciso di destinazione dello spirito;

c) quantità dello spirito e grado di forza, qualità, numero e marche dei recipienti;

d) termine utile per raggiungere la destinazione, mezzo di trasporto e itinerario da seguire;

e) giorno ed ora in cui deve intraprendersi il trasporto, avvertendo, quanto al giorno, che esso può essere anche fissato in uno dei tre successivi a quello del rilascio della bolletta.

La tassa di bollo di centesimi 10 è riscossa mediante corrispondente marca da bollo da applicarsi sulla bolletta all'atto del rilascio.

Tale marca, a cura dell'agente, che emette la bolletta ed ai termini dell'art. 16, comma 3°, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, è apposta in prossimità della linea di separazione dalla matrice ed annullata con la sovrapposizione del bollo di Ufficio, in modo che questo bollo rimanga impresso in parte sulla matrice ed in parte sulla bolletta.

Quando l'agente non abbia un bollo proprio, egli, a norma di quanto è disposto dal capoverso 4° e seguenti del sopracitato articolo 16, applica la marca in fine della bolletta ed immediatamente prima della firma, e ne eseguisce l'annullamento scrivendo in una sola linea ed in tutte lettere la data del rilascio, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimenti sul foglio al lato sinistro.

Art. 91.

Il mittente ha l'obbligo di far contrassegnare la bolletta dall'Amministrazione delle strade ferrate al momento della spedizione, quando il trasporto avvenga per ferrovia. Non osservandosi questa formalità, la bolletta di legittimazione non è valida.

Per i trasporti in cabotaggio, la bolletta di legittimazione deve accompagnare lo spirito, unitamente con la bolletta di lasciapassare, e serve per la continuazione del viaggio per via di terra, fino al luogo di destinazione.

Art. 92.

Gli Uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione hanno la facoltà di prorogare, a richiesta anche verbale delle parti, la validità delle bollette stesse, purchè non siano scadute, e sia riconosciuto insufficiente il termine concesso per raggiungere l'assegnata destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto dello spirito. Tale facoltà compete anche ad uno degli Uffici stessi, diverso dall'emittente, quando trattisi di trasporti per ferrovia o per via di mare.

Possono altresì i detti uffici mutare, secondo la richiesta, la destinazione della merce ed autorizzare il ritorno di questa al luogo di partenza, stabilendo in entrambi i casi il termine utile per raggiungere la nuova destinazione.

Le Intendenze di finanza, le Dogane e gli Uffici tecnici di finanza hanno inoltre la facoltà di prorogare, su regolare domanda scritta, la validità delle bollette ancorchè scadute, qualora la scadenza sia avvenuta durante il trasporto della merce col mezzo di ferrovia o per via di mare, o durante la permanenza presso la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo, semprechè sia escluso ogni sospetto di frode.

Della proroga accordata e della nuova destinazione, deve farsi risultare nella bolletta di legittimazione.

Art. 93.

La circolazione ed il deposito degli spiriti e delle bevande alcooliche sono liberi nell'interno della cinta daziaria dei Comuni chiusi agli effetti del dazio di consumo, purchè l'Amministrazione del dazio stesso provveda gratuitamente per mezzo degli agenti daziari, sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, al riscontro del movimento di entrata e di uscita degli spiriti e delle bevande alcooliche, soggette a vincolo, e delle relative bollette di leggittimazione o degli altri recapiti doganali.

All'uopo gli Uffici daziari dovranno:

1. richiedere, all'entrata nel Comune di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente dieci litri, la bolletta che ne legittima la provenienza, e attestare sulla medesima il giorno e l'ora della presentazione;

2. ritirare le bollette di pagamento o di legittimazione scortanti i generi che rimangono per consumo nell'ambito daziario;

3. consegnare giorno per giorno le bollette ritirate all'Ufficio finanziario, all'uopo designato dall'Intendenza di Finanza;

4. sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche sfornite di recapito, o scortate da bollette scadute o non corrispondenti allo stato dei generi o alla destinazione, e farne consegna all'ufficio finanziario incaricato di redigere il verbale di contravvenzione;

5. riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia presentino il bollo speciale della stazione di partenza;

6. denunziare infine all'ufficio finanziario competente tutte le irregolarità od omissioni riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti.

Per ciascuno dei Comuni chiusi, eccettuati quelli nei quali la gestione del dazio di consumo è tenuta dallo Stato, l'assunzione degli obblighi di che nel presente articolo deve risultare da regolare deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale.

Il Ministero ha facoltà di far cessare le franchigie per quei Comuni che non soddisfacessero puntualmente agli obblighi assunti. I Comuni che intendessero rinunziarvi, devono darne avviso al Ministero almeno un mese prima.

Saranno in ogni caso esclusi dalle franchigie suddette le fabbriche, di opifici di rettificazione e i depositi doganali o assimilati, di cui all'art. 8 della legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Art. 94.

Salvo le esenzioni di cui all'articolo precedente, chiunque voglia tenere in deposito, in quantità maggiore di 20 litri, spiriti o be-

vande alcooliche (esclusi gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i liquori veri e propri, a' sensi dell'art. 86) deve, almeno 10 giorni prima, farne denunzia in doppio esemplare all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome e l'ubicazione precisa del deposito, nonchè il nome e cognome, e la residenza nel Comune di chi tiene le chiavi del deposito stesso nel caso di assenza dell'esercente.

Allo stesso obbligo sono sottoposti i fabbricanti di spiriti che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, nonchè i rettificatori che trattano spiriti non più soggetti a tassa.

L'Ufficio tecnico restituisce all'interessato uno degli esemplari della denunzia, munito dell'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata, e nello stesso tempo dispone perchè gli sia consegnato il registro di carico e scarico e il registro memoriale, che devono conservarsi nel locale di deposito continuamente a disposizione degli agenti.

Sono esenti dall'obbligo di tenere i detti registri, ma non da quello della denunzia come sopra, i venditori di spiriti e di bevande alcooliche, purchè la quantità che tengono in deposito non superi complessivamente i 100 litri e sia giustificata da regolari bollette di legittimazione, e purchè inoltre ne facciano la vendita in quantità non eccedente due litri per volta. Nel limite di 100 litri non sono da calcolarsi gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i liquori veri e propri ai termini dell'art. 86.

Art. 95.

Nei depositi non si possono introdurre spiriti e bevande alcooliche (eccettuati gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i liquori, a norma dell'articolo 86), se non in partite maggiori di 10 litri idrati per ciascuna ed accompagnate da bolletta di legittimazione. La presente disposizione non è applicabile ai depositi dei fabbricanti e rettificatori di cui al comma secondo dell'articolo precedente, limitatamente però agli spiriti da essi prodotti.

Art. 96.

Il titolare del deposito ha l'obbligo di iscrivere nel registro:

dalla parte del carico, la data dell'introduzione in deposito delle singole partite di spirito e di bevande alcooliche, e le relative quantità e grado di forza, citando la data ed il numero delle bollette di legittimazione, nonchè l'Ufficio che le ha emesse;

dalla parte dello scarico, alla fine di ciascun giorno, la quantità complessiva ed il grado medio di forza dello spirito e delle bevande alcooliche, estratti per il consumo, a partite non superiori a 10 litri.

Gli spiriti adulterati col denaturante generale, ed i liquori veri e propri, a' sensi dell'art. 86, non devono essere presi in carico nel registro.

Nelle fabbriche di cui al comma secondo dell'articolo 94, il carico del registro viene giustificato con l'indicazione degli estremi della dichiarazione di lavoro.

I trasformatori, gli esercenti stabilimenti enologici e coloro che fabbricano liquori, devono giornalmente segnare a discarico nel registro le quantità prelevate dal deposito per essere impiegate nelle operazioni di trasformazione, di concia, o di preparazione dei liquori.

In ogni caso, si devono portare a discarico le quantità deficienti per cali e dispersioni dei liquidi presi in carico.

I fabbricanti, di cui al comma secondo dell'articolo 94, che rettifichino gli spiriti prodotti nella fabbrica, e gli esercenti gli opifici di rettificazione di cui al comma stesso, devono inoltre portare a discarico i cali dipendenti dalle operazioni di rettificazione.

Le singole partite estratte giornalmente per il consumo in quantità non superiore a 10 litri e quelle levate per le operazioni di trasformazione, di concia e di preparazione di liquori, la somma delle quali è da portarsi a discarico, a' sensi del presente articolo, devono essere notate volta per volta in un registro *memoriale*.

Nello stesso registro memoriale si devono anche segnare le quantità deficienti per cali e dispersioni, nonchè i cali di rettificazione.

Per le estrazioni di spiriti e di bevande alcooliche (esclusi gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i veri e propri liquori) da trasportare in quantità maggiore di 10 litri, il discarico del registro deve essere fatto dall'agente che rilascia la bolletta di legittimazione, citando la data ed il numero della bolletta stessa ed indicando la quantità dello spirito da estrarsi dal deposito.

Il detto agente deve certificare con la propria firma l'annotazione di discarico.

Il registro di carico e scarico deve portare a corredo le bollette di legittimazione o di pagamento dei diritti di confine, e deve essere presentato, insieme col registro memoriale, agli agenti della Finanza, ad ogni richiesta.

Questi hanno facoltà di procedere, ogni qualvolta lo credano opportuno, alla verificazione degli spiriti e delle bevande alcooliche esistenti nel deposito.

Gli spiriti e le bevande alcooliche che si riscontrassero in eccedenza in confronto alle risultanze del registro, tenuto conto dei documenti a corredo, sono considerati di contrabbando.

Art. 97.

Avvenendo lo smarrimento o la distruzione del registro di carico e scarico, il titolare del deposito deve avvisarne immediatamente l'Ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto è dovuto a forza maggiore.

L'Ufficio tecnico ricostituisce il carico del registro in base alle bollette che hanno servito tanto per l'introduzione degli spiriti nel deposito, quanto per l'estrazione ed in base al registro memoriale.

A tal fine l'interessato ha obbligo di presentare al detto Ufficio le accennate bollette, ovvero, in mancanza di esse, equivalenti certificati degli Uffici finanziari.

La quantità di spirito per la quale non risultasse giustificata la giacenza, è considerata di contrabbando.

Art. 98.

All'esaurimento del registro di carico e scarico o del registro memoriale, ed in ogni caso dopo il 30 giugno di ciascun anno, il registro è chiuso dall'Ufficio finanziario al quale gli interessati devono pertanto consegnarlo, con a corredo i prescritti documenti e con il registro memoriale.

L'Ufficio finanziario rilascia all'interessato registri nuovi sui quali riporta la rimanenza risultante dal registro chiuso che spedisce all'Ufficio tecnico insieme con i documenti.

CAPO XII.

Esportazioni

Art. 99.

Alle operazioni di esportazione all'estero degli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori; degli spiriti in natura aggiunti ai vini comuni, ai mosti od alle frutte e del cognac sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe, quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

Art. 100.

Per l'esportazione dei vini tipici conciati all'infuori dell'assistenza dell'Amministrazione finanziaria, e per l'esportazione dei liquori con diritto al rimborso della tassa, sono da osservarsi le disposizioni del comma 2° dell'articolo 59 della legge doganale.

L'esportatore deve indicare nella dichiarazione non solo la quantità, ma anche il grado alcoolico del vino tipico o del liquore da esportare, e la dogana di uscita deve scrivere in cifre ed in lettere la quantità riscontrata nella verificazione.

Inoltre la Dogana preleva tre campioni di un litro ciascuno, se trattasi di vini tipici, e di un mezzo litro ciascuno, se trattasi di liquori, ed a spese dell'esportatore li suggella con i bolli della

finanza e dell'interessato e li trasmette all'Ufficio tecnico di finanza, dal quale dipende la provincia ove esiste lo stabilimento, perchè ne eseguisca la verificazione nel modo indicato all'articolo seguente, salvo che la dogana stessa non sia stata autorizzata ad eseguire tale verificazione.

È in facoltà dell'esportatore di chiedere all'Ufficio tecnico di finanza, almeno tre giorni prima di estrarre i vini tipici od i liquori dallo stabilimento, che la verificazione sia fatta sopra luogo.

In tale caso sono a carico dell'interessato le spese per indennità al personale delegato.

La richiesta è fatta mediante presentazione della dichiarazione di esportazione. Su questa l'Ufficio tecnico indica la data della presentazione e l attesta la concordanza tra la matrice e la figlia. Procede poscia alla verificazione della quantità e grado di forza dei vini tipici o dei liquori da esportarsi e ne fa attestazione nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, aggiungendovi l'indicazione dei suggelli apposti ai recipienti,

La dichiarazione viene dall'Ufficio tecnico posta in busta chiusa a suggello e consegnata all'esportatore per la presentazione colla merce alla dogana di uscita.

La Dogana, riconosciuti infatti i suggelli, converte la dichiarazione in bolletta e stacca la figlia che consegna all'interessato.

Se dalla finanza o dall'interessato viene impugnato il risultato della verificazione, si spedisce il secondo campione al Ministero, che provvede ad una nuova analisi, il risultalo della quale deve ritenersi come definitivo. Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la nuova analisi, è dato avviso all'interessato, il quale può intervenire o farsi rappresentare. Il terzo campione deve rimanere suggellato a disposizione della finanza.

Art. 101.

La quantità di spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici viene determinata con l'uso della formola:

$$G = \frac{100}{100 - X} (a - X)$$

nella quale a dinota la ricchezza alcoolica effettiva del vino conciato, ed X quella del vino naturale.

La determinazione del grado alcoolico effettivo dei vini tipici e dei liquori, si fa per mezzo della distillazione, adoperando gli apparecchi somministrati dall'Amministrazione ed ufficialmente verificati.

Sostituendo nella formula i valori di a risultanti dalla prova con la distillazione, e quelli di X stabiliti dall'articolo 13 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, si ottiene la quantità di alcool assoluto, espressa in gradi, aggiunta ad un ettolitro di vino tipico, sulla quale va liquidata la restituzione.

Se si tratta di liquori, la restituzione va liquidata su tutta la quantità di spirito risultante dal saggio con la distillazione.

Del grado alcoolico reale dei vini tipici o dei liquori, riscontrato con l'analisi dei campioni, si fa constare sulla bolletta di uscita, scrivendolo in cifre ed in lettere.

Art. 102.

Per ottenere la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini tipici, o contenuto nei liquori, occorre sia fatta domanda all'Intendente di finanza della provincia ove risiede l'esportatore o il giratario della bolletta di uscita entro il termine prescritto dall'articolo 15 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26.

La domanda deve avere a corredo le bollette di esportazione originali, munite della indicazione del grado alcoolico dei vini tipici o dei liquori esportati, e dev'essere giustificata con il conteggio particolareggiato della tassa di cui si chiede la restituzione.

Art. 103.

I fabbricanti, i rettificatori ed i commercianti all'ingrosso che vogliano esportare spiriti in natura od introdurli nei depositi doganali con abbuono della tassa di fabbricazione, devono provvedersi della bolletta di cauzione, alla quale sono applicabili le disposizioni degli articali 60, 61 e 62. Devono inoltre presentare alla dogana di destinazione la dichiarazione, indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito e facendo riferimento alla bolletta di cauzione.

Uguale procedimento deve adottarsi per l'esportazione del cognac.

Se l'estrazione dello spirito è fatta da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente, il limite minimo di quantità da estrarsi per ogni volta non può essere inferiore a due ettolitri Se invece trattasi di cognac non può essere inferiore ad un ettolitro.

La Dogana procede alla verificazione della merce e converte la dichiarazione in bolletta, facendo analoga attestazione su quella di cauzione. Tanto in essa bolletta quanto nella dichiarazione, il risultato di visita deve essere espresso scrivendo in tutte lettere la quantità dello spirito ed il suo grado di forza

La bolletta di cauzione è dalla dogana spedita all'ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito. Il certificato di scarico è spedito all'ufficio che ha emessa la bolletta di cauzione, il quale, nel caso di deficienza, procede a norma dell'articolo 62.

Art. 104.

Le operazioni di concia dei vini comuni, dei mosti e delle frutta da esportarsi possono aver luogo negli spazi doganali e negli stabilimenti enologici.

Però il capo della dogana o l'ufficio tecnico di finanzo, sulla richiesta dell'interessato, può autorizzare che le operazioni siano compiute in altre località, purchè si prestino all'esercizio di una efficace vigilanza tanto sullo spirito da impiegarsi nella concia quanto sul vino conciato, e la parte paghi le indennità di viaggio o di soggiorno agli agenti deputati ad assistere alla miscela.

Quando la miscela avvenga fuori degli spazi doganali o dello stabilimento enologico, lo spirito da trasportarsi dalla dogana o dal magazzino dello stabilimento enologico al luogo della concia, è scortato da agenti di vigilanza.

È in facoltà dell'esportatore di richiedere invece della scorta, il rilascio di una bolletta di cauzione

Art. 105.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con alcool estero in esenzione della sopratassa di fabbricazione, l'esportatore deve presentare alla dogana una dichiarazione di lasciapassare per merci estere, nella quale oltre le indicazioni richieste dalla legge doganale, deve specificare quelle riguardanti la quantità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare e la quautità e grado di forza dello spirito da impiegare.

Le operazioni di concia devono essere compiute alla presenza di un ufficiale della Dogana, il quale appone sulla detta dichiarazione di lasciapassare le attestazioni dell'avvenuta miscela, ripetendo in lettere la quantità e grado di forza dello spirita effettivamente impiegato.

Inoltre liquida il dazio di entrata per il quale viene staccata apposita bolletta di riscossione, con riferimento al lasciapassare per merci estere.

Eseguito il pagamento, la dichiarazione di lasciapassare viene convertita in bolletta e consegnata all'esportatore per l'imbarco della merce.

Quando l'esportazione avvenga per via di terra e la Dogana non si trovi all'estremo confine, l'esportatore invece della dichiarazione di lasciapassare, ne presenta altra per spedizione alla Dogana di confine con bolletta di cauzione, come praticasi per le merci estere spedite da una ad altra Dogana, seguendo, nel resto, le norme stabilite più sopra.

Art. 106.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con spirito nazionale, da compiersi negli spazi doganali o negli altri luoghi all'uopo designati dal Capo della Dogana, l'interessato pre-

senta una dichiarazione di esportazione, la quale oltre ai dati richiesti dalla legge doganale, deve contenere quelli riguardanti la qualità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare, e la quantità e grado di forza dello spirito da impiegare, con riferimento alla bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito, oppure al registro in cui lo spirito è allibrato.

La Dogana procede come all'articolo precedente, esclusa la riscossione del dazio, converte la dichiarazione in bolletta, e dopo accertata l'esportazione del prodotto miscellato invia la bolletta di cauzione ed il certificato di scarico agli Uffici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 103.

Nelle attestazioni sulla bolletta di cauzione, la Dogana deve far cenno dell'avvenuta miscela.

Art. 107.

Se intendesi di eseguire la concia nello stabilimento enologico od in località diverse dagli spazi doganali o designati dal capo della Dogana, la dichiarazione di esportazione di cui nel precedente articolo, deve essere presentata all'Ufficio tecnico di finanza tre giorni prima o in quel termine più breve che fosse stato stabilito di comune accordo.

L'Ufficio tecnico accerta la concordanza della matrice con la figlia e dispone per l'assistenza alle operazioni di miscela.

Compiute le operazioni di miscela, gli Agenti che l'hanno presenziata appongono analoga attestazione tanto sulla dichiarazione matrice quanto su la figlia nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, ripetendo in tutte lettere la quantità ed il grado di forza dello spirito impiegato.

Il prodotto della miscela viene quindi accompagnato alla dogana di confine con bolletta di cauzione per la tassa inerente allo spirito impiegato, facendo riferimento alla dichiarazione di esportazione indicata.

Per la emissione della bolletta di cauzione, l'applicazione dei suggelli ai recipienti e le attestazioni da porsi sulla bolletta sono applicabili le disposizioni degli articoli 60, 61 e 62.

Art. 108.

La bolletta di cauzione e la dichiarazione di esportazione devono essere presentate alla dogana insieme col prodotto della miscela.

La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, converte la dichiarazione in bolletta, procedendo, per tutto il resto, come agli articoli 105 e 106.

Art. 109.

I prodotti miscelati negli spazi doganali con spirito nazionale, devono esportarsi subito.

Di regola devono egualmente esportarsi subito i prodotti conciati nei detti spazi con spirito estero, ed anche quelli conciati con spirito nazionale, sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico di finanza.

Qualora però, per circostanze speciali od impreviste, occorra ritardare l'esportazione dei prodotti indicati al 2° comma, si procede nel modo seguente:

Per lo spirito estero, in luogo della dichiarazione di lasciapassare, l'interessato presenta alla dogana una dichiarazione di introduzione in deposito e la dogana fa su questa le attestazioni di cui all'art. 105.

Invece per gli spiriti di produzione interna, si accorda per la presentazione delle merce alla dogana un congruo termine che comprenda anche il tempo della sosta nel luogo della concia. Qualora però la sosta dovesse protrarsi oltre 10 giorni, i prodotti miscelati devono essere introdotti in un magazzino chiuso a doppia chiave e non si accorda lo scarico della bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito al luogo della concia, se non dopo che sia stata emessa la nuova bolletta di cauzione per la spedizione del vino conciato alla dogana di confine.

Art. 110.

L'Ufficio tecnico di finanza, quando riceve dalla dogana le bollette di cauzione di cui agli articoli 103, 106 e 108, prende nota nel registro di fabbrica o di magazzino della quantità di spirito da discaricare, quale risulta dalla bolletta di cauzione, salvo ad effettuare l'abbuono definitivo di tassa, allorchè sia presentata domanda, documentata a norma dell'art. 15 della legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Riguardo alle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente, accredita la somma corrispondente alla tassa da abbuonarsi sullo spirito esportato per le lavorazioni successive.

CAPO XIII

Vigilanza

Art. 111.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli Uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè delle Guardie di finanza le quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dal detto Ufficio.

In via sussidiaria, concorrono all'esecuzione del servizio di vigilanza i Reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 112.

Oltre ai locali di che agli articoli 69, 73 e 78, sono soggetti alla vigilanza:

a) le fabbriche di spirito, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali ove si adoperano apparecchi per operazioni diverse dalla distillazione, rettificazione e trasformazione degli spiriti, ed i locali nei quali si custodiscono apparecchi distillatori o parte dei medesimi;

b) le fabbriche di aceto ed i locali annessi;

c) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

d) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare;

e) i depositi di spiriti liberi di tassa.

Art. 113.

Gli Agenti hanno diritto di accedere liberamente nei luoghi indicati all'articolo precedente, per eseguirvi gli opportuni riscontri ed inventari, ed esaminare i registri ed i documenti prescritti dal presente regolamento.

Hanno inoltre il diritto di prelevare campioni delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione e dei prodotti, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso. Del prelevamento, devono però redigere verbale in doppio originale, da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Gli esercenti hanno l'obbligo di prestarsi allo scopo di agevolare agli Agenti le operazioni di riscontro

Art. 114.

Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'Amministrazione ha la facoltà di tenere speciali registri per annotarvi i movimenti di entrata e di consumo delle materie prime

L'Ufficio tecnico ha diritto, ogni qual volta lo creda opportuno, di procedere, in concorso del fabbricante, all'inventario delle materie prime alcooliche od alcoolizzabili esistenti in fabbrica e di esperimentarne, ove occorra, la ricchezza alcoolica.

CAPO XIV.

Provvedimenti per l'igiene degli spiriti

Art 115.

I residui della distillazione e della rettificazione (teste e code) derivati da qualsiasi materia, devono essere adulterati nella quantità corrispondente alle proporzioni seguenti:

a) del 2 per cento, se lo spirito rettificato fu estratto da sostanze amidacee e zuccherine;

b) del 3 per cento, se lo spirito fu ricavato dal vino o dalle feccie di vino;

c) del 6 per cento, se lo spirito proviene dalla distillazione delle vinaccie, frutta, ecc.

Art. 116.

Fermo l'osservanza delle disposizioni di cui nel precedente articolo e salvo il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, non è permessa l'uscita degli spiriti dalle fabbriche e dagli opifici di rettificazione, che alle seguenti condizioni:

1° se trattasi di spirito derivato dall'amido e dalle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, dalle barbabietole o dai tartufi di canna, esso deve avere non meno di gradi 95 dell'alcoolometro centesimale ufficiale;

2° se trattasi di spirito derivato dalle frutte, dalle vinaccie, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese al n. 1, escluso lo spirito di vino, deve avere non meno di gradi 90 dal detto alcoolometro;

3° se trattasi di spirito derivato dal vino e dalle feccie di vino, deve avere non meno di gradi 85 del detto alcoolometro;

4° se trattasi di acquavite, oppure di cognac di vino, bisogna che abbia una ricchezza alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi dello stesso alcoolometro.

Art. 117.

Non è permessa l'importazione dall'estero dell'alcool che non abbia almeno 95 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale.

Art. 118.

La concessione di che al comma 5° dell'articolo 8 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, riguardante il deposito degli spiriti soggetti a tassa presso gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; le agevolezze di che all'articolo 10 della suddetta legge per lo spirito impiegato nella fabbrica dell'aceto; la restituzione e gli abbuoni di tassa, di che agli articoli 13 e 14 della legge stessa; sono subordinate alla condizione che l'alcool abbia i caratteri stabiliti nell'articolo 116.

È data facoltà agli agenti dell'Amministrazione di prelevare campioni di vini, mosti e di frutta conciate, nonchè di liquori, da esportarsi, per sottoporli all'analisi nei laboratori all'uopo delegati.

La concessione della restituzione o degli abbuoni è in questo caso subordinata ai risultati dell'analisi.

Art. 119.

La vigilanza sull'igiene degli spiriti spetta alle autorità sanitarie, le quali a tale effetto hanno il diritto di procedere ad ispezioni nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione.

Della detta vigilanza possono anche essere incaricati gli agenti della Finanza. Questi devono in tal caso non limitarsi a rilevare il grado alcoolometrico delle diverse qualità di spirito in relazione all'art. 116, ma assicurarsi inoltre dai caratteri organolettici che lo spirito sia sufficientemente rettificato.

Il Ministero dell'Interno, d'accordo con quello delle Finanze, darà ai detti agenti le necessarie istruzioni perchè possano riconoscere le diverse qualità di spirito, confrontandole con campioni opportunamente preparati.

Però le decisioni definitive circa gli spiriti sospetti, saranno subordinate alla analisi da eseguirsi nei Laboratori di cui all'articolo 118, ai quali gli agenti dovranno spedire i campioni prelevati.

CAPO XV.

Procedura per le contravvenzioni

Art. 120.

Il processo verbale si compila dagli agenti che accertarono la contravvenzione.

In esso deve indicarsi:

a) la data, il nome e il cognome degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori, e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili, dei prodotti e degli altri oggetti sequestrati, e la persona o l'ufficio cui furono consegnati;

d) la qualità, il numero e l'impronta dei suggelli posti ai reperti di cui alla lettera precedente;

e) gli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori e dai testimoni, qualora ve ne siano. Se qualcheduno non sa scrivere o se i contravventori non intervengano alla compilazione del verbale, oppure si ricusino di sottoscriverlo, se ne fa menzione nel verbale medesimo.

Quando i contravventori sono presenti alla redazione del verbale, ne è loro offerta una copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 121.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime alcooliche od alcoolizzabili, e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore se dichiara di accettarne la custodia; però gli apparecchi non denunciati, ai sensi dell'art. 1° del presente regolamento, o pei quali venga dichiarata contravvenzione a' sensi dell'art. 19 del testo unico di legge 30 gennaio 1896, n. 26, devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Il contravventore che assuma la custodia dei reperti non ha diritto ad alcun compenso. Egli risponde di qualunque sottrazione o manomissione di essi ed è obbligato alla perfetta conservazione dei sigilli.

Art. 122.

Ove il contravventore dichiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi si depositano presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel Comune, ed in caso diverso si consegnano al Municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Art. 123.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'Intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il Contabile o il Municipio o anche il contravventore può disporne la vendita, previo assenso dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite.

La vendita dello spirito non può aver luogo per un prezzo inferiore ai diritti di confine se si tratta di prodotti da considerarsi di contrabbando, ovvero alla tassa di fabbricazione negli altri casi.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediatamente consegnato al funzionario delegato dall'autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento alla cassa dell'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo suddetto, lo spirito è senza altro distrutto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti debitamente suggellati.

Art. 124.

Prima che sia seguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può chiedere che gli siano restituiti, depositando presso l'Ufficio contabile a titolo di cauzione il prezzo che a giudizio esclusivo dell'Amministrazione sia riconosciuto equo in comune commercio, e che per lo spirito non deve in alcun caso essere inferiore ai tributi di cui si presume gravato secondo la distinzione stabilita nell'articolo precedente.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso dell'autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per la istruzione del processo.

Art. 125.

Il processo verbale, con a corredo il verbale di consegna dei reperti, ove sia occorso, è dagli agenti scopritori consegnato all'Ufficio tecnico di finanza.

Se col fatto contravvenzionale sia stato o possa essere stato defraudato il dazio di confine o la tassa, l'Ufficio tecnico ne li-

quida l'ammontare e lo indica nel verbale. Sempre poi deve far risultare su di esso verbale l'importo minimo e massimo della multa.

Trasmette poscia il processo verbale di contravvenzione, con i documenti a corredo, all'Ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il contabile procede immediatamente alla riscossione del dazio di confine o della tassa, senza attendere l'esito del giudizio penale; ammenochè si tratti di dazio o di tassa grante spiriti, dei quali per la natura speciale della contravvenzione, debbasi a termini di legge ordinare la confisca.

La riscossione è fatta adottando la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e del relativo regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708. Ove si tratti di fabbricanti, può la riscossione effettuarsi anche ai sensi dell'art. 48 e seguenti.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'Intendenza di finanza il verbale di contravvenzione, insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 126.

Per fabbricazione clandestina, a termini dell'articolo 18 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, s'intende quella eseguita o semplicemente iniziata in locali o con apparecchi non previamente denunziati e verificati dagli agenti dell'Amministrazione.

La parte di apparecchi, che a sensi dell'ultimo capoverso del detto articolo 18, concorre a far prova della fabbricazione clandestina, deve essere la caldaia, ovvero lo scaldavino, il deflemmatore od il refrigerante.

Art. 127.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo la distinzione contenuta nell'articolo 123. Nell'un caso e nell'altro, contemplato dal presente articolo, non occorre tuttavia nè l'assenso, nè l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assoluto o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e se i reperti stessi siano stati venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

Peraltro, nel caso di restituzione di spiriti soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci; ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare.

CAPO XVI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 128.

Agli effetti dell'articolo 31, n. 9, del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione del 9 ottobre 1900, n. 373, l'Ufficio tecnico di finanza sopra domanda scritta dei titolari dei magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata e degli stabilimenti per la preparazione del cognac, deve rilasciare un certificato contenente gli estremi del registro di magazzino, cioè l'indicazione della qualità, della quantità e del grado di forza dello spirito in giacenza nel magazzino o nello stabilimento. In tal caso, l'uscita dello spirito dal magazzino o dallo stabilimento è vincolata alla restituzione del detto certificato.

Art. 129.

Le materie prime soggette a dazio di consumo, destinate alla fabbricazione degli spiriti, sono, alla loro introduzione nei Comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i generi destinati ai depositi daziari di proprietà privata.

L'Amministrazione daziaria può delegare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle dette materie nella fabbricazione degli spiriti, oppure può richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

Il registro di deposito è scaricato in base all'accertato impiego delle materie nella fabbricazione degli spiriti.

Art. 130.

Sono a carico del fabbricante e del rettificatore le spese per illuminazione e riscaldamento del locale dell'Ufficio finanziario presso la fabbrica o l'opificio

Nei casi in cui le spese per la vigilanza sono a carico della parte, occorre che sia fatto prima il deposito presso l'Ufficio tecnico di finanza della somma da questo stabilita, salvo la sistemazione del conto in fine di mese.

Art. 131.

Salvo i casi determinati dagli articoli 29 e 32, e nel termine di giorni 30 dalle intimazioni fatte agli interessati dall'Ufficio tecnico in applicazione delle leggi sugli spiriti e del presente regolamento è ammessa opposizione presso l'intendente di finanza.

Contro la decisione dell'intendente si può ricorrere al Ministero delle Finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Art. 132.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'Amministrazione.

Art. 133.

I residui, inventariati all'attuazione della legge 22 marzo 1903, n. 152, e chiusi in magazzino assimilato ai depositi doganali, sono ammessi all'adulterazione nella misura fissata dall'articolo 115 fino alla concorrenza delle quantità dello spirito risultante dall'inventario.

L'adulterazione deve eseguirsi nei modi ed alle condizioni stabilite dalla citata legge e dal presente regolamento, e sui detti spiriti e residui deve pagarsi la tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro, quando non si abbia la prova che provengano dalla distillazione di materie vinose.

Art. 134.

Coloro che, all'attuazione del presente regolamento, trovansi in possesso di bevande alcooliche, per le quali ai sensi dell'art. 94 sia abbligatoria la denuncia, devono presentarla all'Ufficio tecnico finanziario entro il mese di ottobre 1903.

Per la mancanza di denuncia nel termine suindicato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 23 della legge 30 gennaio 1896 n. 26.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Palmanova, in provincia di Udine, e di Olena, in provincia di Sassari, venne con decreto 28 ottobre 1903, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione)*.

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,191,086 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 70, al nome di *Vitale Annita di Israele*, nubile, domiciliata in Asti (Alessandria), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Deangeli Perla* fu Abram Leone, moglie di Vitale Israele, domiciliata in Asti fu così annotata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece annotarsi per vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Deangelis Giuseppina* fu Abramo moglie di *Vitale Israele*, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta annotazione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,191,081 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 65, al nome di Vitale Clotilde di Israele, moglie di Ghiron Abramo domiciliato in Asti (Alessandria) vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Deangeli Perla fu Abram Leone* moglie di Vitale Israele, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di *Deangelis Giuseppina fu Abramo*, moglie di Vitale Israele, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta annotazione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIOEN (3ª *Pubblicazione)*.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 999,198 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 120, al nome di Pace *Emilia* fu Simone Gabriele, moglie di *Gattegna* Aronne, domiciliata in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pace *Ester-Emilia* fu Simone Gabriele, moglie di *Gattegni* Aronne, domiciliata in Roma, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 9 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 ottobre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,84, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 30 ottobre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

29 ottobre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,60 5/8	101,60 5/8
	4 1/2 % *netto*	101,33 7/8	100,21 3/8
	4 % *netto*	103,36 5/8	101,36 5/8
	3 1/2 % *netto*	101,80 7/8	100,05 7/8
	3 % *lordo*	73,92	72,72

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali francesi si occupano tutti dell'arrivo a Parigi del conte Lamsdorff, e sempre più si conferma che il viaggio del Ministro degli esteri russo ha una importanza politica, la quale troverà il suo completamento nel prossimo colloquio a Wiesbaden degli Imperatori di Russia e di Germania.

Il *Figaro* dice che il conte di Lamsdorff è venuto a Parigi, non soltanto per conferire col ministro Delcassé, ma sopratutto perchè lo Czar, prima d'incontrarsi con l'Imperatore Guglielmo, voleva inviare al Presidente della Repubblica francese un nuovo attestato della sua viva ed inalterabile amicizia per la Francia.

Il *Petit Parisien* afferma che Delcassé e Lamsdorff s'intrattennero sulla lieta situazione creata in Europa dall'accordo franco-inglese e da quello franco-italiano.

Circa la Manciuria, il conte di Lamsdorff diede formale assicurazione che la situazione colà è in via di accomodamento.

L'*Echo de Paris* dice che la lettera autografa dello Czar al Presidente Loubet è concepita in termini veramente cordiali verso la persona del Presidente e amichevoli verso la Francia.

Lo Czar scrive che la Russia non si allontanerà dalla sua attitudine pacifica ed esprime la speranza che la Francia amica ed alleata coopererà a quest'opera di pace per condurre, senza che sorgano conflitti, ad una soluzione soddisfacente le questioni che sono attualmente sul tappeto in Oriente e nell'Estremo Oriente. Il Presidente, Loubet, ha pregato il conte di Lamsdorff di fare pervenire i suoi ringraziamenti allo Czar.

Il *Journal* sostiene che, durante le conferenze col Presidente della Repubblica e col ministro Delcassé, il conte di Lamsdorff ha parlato di alcuni punti delle attuali questioni internazionali: dell'Oriente, dell'Estremo Oriente, del riavvicinamento tra l'Italia e la Francia e della prossima intervista tra lo Czar e l'Imperatore Gugliemo.

Il *Gaulois*, parlando di questo convegno, dice che esso, dal punto di vista della politica generale è molto più importante di quanto si creda.

* * *

Sulla crisi ungherese si ha il seguente odierno dispaccio da Budapest:

« La Commissione del partito liberale ha continuato la discussione del programma militare.

La maggior parte degli oratori, tra cui parecchi antichi membri del partito del conte Apponyi, hanno dichiarato di accettare il programma colle modificazioni introdottevi dal conte Tisza; altri invece dichiararono che abbandonerebbero il partito se venissero accettate queste modificazioni.

Il gruppo parlamentare Szederkenyi, in una riunione tenuta iersera, ha deliberato di continuare l'ostruzionismo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re è partito iersera, con treno speciale, alle ore 19,15, per San Rossore.

S. M. è arrivato nella scorsa notte alla stazione di Porta Nuova, di Pisa, donde ha proseguito, in vettura, per San Rossore.

S. E. l'on. Zanardelli è partito oggi alle 14,30 per Maderno. Molti deputati, senatori, parecchi ministri tra i quali notammo le LL. EE. Baccelli, Ottolenghi e Galimberti, alcuni sottosegretari di Stato, tra cui gli on. Ronchetti e Talamo, trovavansi alla stazione a salutarlo. Cordialissimo è stato il congedo dell'on. Zanardelli dai suoi colleghi e dall'on. Giolitti, che pure era presente.

Al momento della partenza tutti si scoprirono salutando con trasporto e plaudendo a S. E. l'on. Zanardelti, che rispondeva commosso.

Accompagnavano S. E. l'on. deputato Massimini ed il comm. Ciuffelli.

S. A. R. il Principe Adalberto di Prussia è giunto ieri, a Napoli, a bordo del *König Albert*.

Il vice console di Germania e le notabilità della Colonia tedesca si recarono a bordo ad ossequiarlo.

Nel pomeriggio S. A. R. fece un giro per la città e alla sera ritornò a bordo del *König Albert*, che salpò per la Cina.

Per il viaggio dei Sovrani in Inghilterra. — Nel castello di Windsor, durante il soggiorno che vi faranno le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia, saranno dati in loro onore due pranzi di gala ed una rappresentazione teatrale.

Per la gara straordinaria di tiro. — S. M. la Regina Margherita, a mezzo del cavaliere d'onore, marchese Guiccioli, fece avvisare il presidente della Società del tiro a segno, principe Augusto Torlonia, di avere destinato un suo dono quale premio alla gara.

Oltre quelli, di cui già abbiamo fatto cenno, sono giunti altri numerosi e ricchi premi.

Il Congresso di laringoiatria. — Oggi il Congresso ha continuato i lavori con lo svolgimento e la discussione della seconda relazione: « Lesioni professionali e traumatiche nell'orecchio ». Ne erano relatori i professori Della Vedova di Milano, Masini di Genova e il dott. J. Tommasi di Lucca.

Nel pomeriggio i congressisti si riunirono in seduta privata per trattare interessi inerenti all'Associazione promotrice del Congresso e alla classe.

Congresso di medicina. — Ieri, nell'aula magna dell'Università di Padova, si è inaugurato il XIII Congresso di medicina interna.

Erano presenti tutte le autorità cittadine, numerose illustrazioni mediche e 500 congressisti.

L'on. senatore prof. De Giovanni lesse un telegramma di saluto del presidente del Congresso, on. Ministro Baccelli, trattenuto a Roma da affari di Stato, e indi pronunciò un applaudito discorso inaugurale, dichiarando infine aperto il Congresso.

Dopo discorsi pronunciati dal Sindaco, in nome della città, e dal Prefetto, in nome del Governo, il Congresso ha incominciato i suoi lavori.

Iersera il Municipio offrì un ricevimento in onore dei congressisti.

Marina mercantile. — Proveniente da Genova è giunto a Rio Janeiro il piroscafo *Washington*, della N. G. I., e da Port-Said ha proseguito per Genova il *Raffaele Rubattino*, della stessa Società.

Il piroscafo *Liguria*, della N. G. I., partì il giorno 27 da New-York per Napoli. Ieri l'altro il piroscafo *Ischia*, anche della N. G. I., da Singapore proseguì per Hong-Kong. Ieri i piroscafi *Hohenzollern*, del N. L., e *Centro America*, della Veloce, partirono il primo da Genova per New-York ed il secondo da Colon per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERNA, 29. — Il Consiglio degli Stati ha rinviato alla sessione di dicembre la discussione della Convenzione relativa all'assunzione da parte della Confederazione svizzera della concessione del *tunnel* del Sempione sul territorio italiano, desiderando anzitutto concludere l'operazione di riscatto con la Compagnia Giura-Sempione e valutare in tutta la loro estensione gli obblighi che ne derivano alla Svizzera.

WASHINGTON, 29. — In seguito allo scoppio della rivoluzione nella Repubblica di Haiti, è stato dato ordine alla nave da guerra *Baltimora* di recarsi nelle acque di Puerto Plata.

PARIGI, 29. — Gli operai fornai hanno tenuto oggi una riunione alla Borsa del Lavoro per reclamare la soppressione degli uffici di collocamento.

La polizia avendo voluto disperdere un gruppo di scioperanti, che si era riunito nella via, vennero scagliati sassi contro gli agenti. Ne nacque un conflitto che durò circa mezz'ora. Vi furono alcuni feriti tra i dimostranti e gli agenti. Finalmente le guardie municipali a cavallo riuscirono a sciogliere l'assembramento.

Furono operati numerosi arresti.

BILBAO, 29. — Gli scioperanti di Arenas hanno attaccato il convento dei frati Trinitari. I religiosi fuggirono. I gendarmi dovettero far fuoco per respingere gli assalitori. Vi furono alcuni morti e numerosi feriti.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati.* — S'intraprende la discussione dei bilanci.

Nel corso della discussione generale, chiusasi oggi stesso, Puech consigliò d'imitare l'Italia che restaurò la sua situazione finanziaria, incorporando nel bilancio tutte le spese e che chiuse così la

porta ai prestiti simulati. Operando diversamente la pubblica contabilità non esiste più.

S'incomincia poscia la discussione del bilancio delle spese, principiando da quello dell'interno.

All'uscita dei deputati dal Palazzo Borbone una donna tirò in aria un colpo di rivoltella e fu subito arrestata.

MADRID, 28. — Telegrammi ufficiali da Bilbao dicono che la tranquillità comincia a tornare e che i negozi si riaprono. Manca però il pane. Sono giunti numerosi rinforzi di truppa.

GIBILTERRA, 29. — La corazzata *Duncan*, partita il 24 corr. da Portsmouth, con a bordo Marconi, è qui giunta. Gli apparecchi radiotelegrafici Marconi installati a bordo della nave si sono tenuti costantemente in comunicazione, durante tutto il viaggio, con quelli della stazione di Poldhu.

MADRID, 29. — *Camera dei deputati.* — Salmeron qualifica di assassinio la morte degli operai uccisi nei conflitti di Bilbao. Chiede che sia nominata una Commissione della Camera, composta dei rappresentanti di tutti i partiti, la quale si rechi a Bilbao per mettere fine al conflitto.

Il Presidente del Consiglio, Villaverde, risponde che la proposta di Salmeron trasformerebbe la Camera in una Convenzione. Egli reclama per sè intera libertà d'azione e la responsabilità dei suoi atti che la Camera giudicherà in seguito.

PARIGI, 29. — Dopo una nuova riunione tenuta stasera alla Borsa del Lavoro degli operai fornai scioperanti, questi lanciarono sassi contro la polizia. Gli agenti allora invasero i locali della Borsa del Lavoro.

Avvennero conflitti; vi furono una quarantina di feriti da ambo le parti.

LONDRA, 30. — Il *Daily Telegraph* ha da Aden, in data di ieri: L'avanzata della spedizione inglese nel Somaliland è cominciata ieri.

Tutte le truppe si concentrano su linea di marcia.

La nave inglese *Porpoise*, qui giunta, seppe a Laskhari che il figlio del Sultano di Obbia attaccò il Mad Mullah presso Illig uccidendogli trecento uomini.

Il Mad Mullah manca di viveri; le sue truppe si cibano di cammelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 29 ottobre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755,52.
Umidità relativa a mezzodì	66.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 18°,7.
	minimo 14°,6.
Pioggia in 24 ore	goccie.

Li 29 ottobre 1903.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia meridionale, minima di 741 sull'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque di 1 a 3 mil. temperatura aumentata; pioggie abbondanti al Nord e Centro.

Stamane: cielo nuvoloso o piovoso; venti moderati o deboli del 2° quadrante; medio Tirreno alquanto agitato.

Barometro: minimo a 757 in Sardegna, massimo a 763 sul Jonio.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 ottobre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	15 8	11 5
Genova	coperto	calmo	13 2	10 9
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	16 0	11 5
Cuneo	coperto	—	9 8	6 0
Torino	piovoso	—	10 0	8 4
Alessandria	coperto	—	10 0	9 4
Novara	piovoso	—	15 5	5 0
Domodossola	piovoso	—	11 5	6 5
Pavia	piovoso	—	10 8	9 8
Milano	piovoso	—	10 9	8 9
Sondrio	piovoso	—	10 4	7 1
Bergamo	piovoso	—	11 0	7 5
Brescia	coperto	—	12 5	9 5
Cremona	piovoso	—	10 9	9 9
Mantova	coperto	—	13 0	11 0
Verona	3/4 coperto	—	12 2	9 5
Belluno	piovoso	—	7 8	6 5
Udine	coperto	—	14 4	7 3
Treviso	—	—	—	—
Venezia	coperto	legg. mosso	13 0	10 0
Padova	1/4 coperto	—	12 3	10 4
Rovigo	coperto	—	10 5	9 8
Piacenza	piovoso	—	11 0	9 7
Parma	nebbioso	—	10 6	9 0
Reggio Emilia	coperto	—	10 2	9 0
Modena	coperto	—	10 9	9 5
Ferrara	nebbioso	—	12 1	10 1
Bologna	coperto	—	11 0	9 7
Ravenna	nebbioso	—	14 1	7 9
Forlì	coperto	—	14 8	8 0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	18 0	12 8
Ancona	coperto	calmo	18 2	12 9
Urbino	1/2 coperto	—	15 5	9 4
Macerata	nebbioso	—	16 2	9 9
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	17 0	10 0
Perugia	1/2 coperto	—	16 0	9 8
Camerino	1/2 coperto	—	17 0	9 9
Lucca	coperto	—	14 8	11 1
Pisa	3/4 coperto	—	16 0	13 2
Livorno	3/4 coperto	legg. mosso	15 4	13 1
Firenze	coperto		13 0	12 4
Arezzo	—	—	—	—
Siena	coperto	—	14 9	11 8
Grosseto	coperto	—	17 4	14 8
Roma	3/4 coperto	—	19 5	14 6
Teramo	piovoso	—	17 4	9 0
Chieti	coperto	—	15 0	10 5
Aquila	coperto	—	16 4	8 7
Agnone	coperto	—	18 1	9 9
Foggia	coperto	—	18 9	8 0
Bari	3/4 coperto	calmo	18 2	11 0
Lecce	3/4 coperto	—	20 2	11 9
Caserta	coperto	—	18 5	9 9
Napoli	piovoso	legg. mosso	16 8	12 3
Benevento	piovoso	—	18 1	8 3
Avellino	coperto	—	15 3	5 5
Caggiano	coperto	—	15 3	9 7
Potenza	coperto	—	16 8	8 0
Cosenza	coperto	—	18 5	9 0
Tiriolo	coperto	—	14 0	5 0
Reggio Calabria	coperto	mosso	20 0	15 0
Trapani	coperto	calmo	20 6	17 8
Palermo	coperto	calmo	23 6	12 8
Porto Empedocle	coperto	mosso	20 0	16 5
Caltanissetta	sereno	—	20 2	13 0
Messina	coperto	legg mosso	19 7	15 0
Catania	coperto	calmo	19 9	13 4
Siracusa	1/4 coperto	legg mosso	20 0	12 6
Cagliari	coperto	calmo	22 0	10 0
Sassari	coperto	—	20 3	14 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMIN RAFFAELE, *gerente responsabile.*